

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — Omaggio — Congedi — Proposte dei Senatori Chiesi e Scialoia, circa il progetto di legge del Senatore Vacca approvate — Sequito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette — Nuova redazione della seconda parte dell'art. 56 proposta dalla Commissione, approvata — Dichiarazione del Senatore Vigliani circa la proposta di un'aggiunta all'articolo 81 — Schiarimento sull'articolo 62 chiesto dal Senatore Lauzi, fornito dal Senatore Cambray-Digny — Nuove osservazioni del Senatore Lauzi, appoggiate dal Senatore Poggi — Avvertenza del Senatore Musio — Emendamento del Senatore Lauzi — Osservazioni e proposta d'aggiunta del Senatore Scialoia — Dichiarazioni dei Senatori Lauzi e Poggi, appoggiate dal Senatore Beretta — Considerazioni del Senatore Vigliani in appoggio dell'emendamento — Dichiarazioni e proposta del Guardasigilli — Osservazioni e schiarimenti del Senatore Cambray-Digny in risposta al Senatore Scialoia — Emendamento del Senatore De Falco — Osservazioni del Senatore Scialoia e del Ministro Guardasigilli, cui risponde il Senatore Cambray-Digny. — Osservazioni del Senatore Pallieri, a cui risponde il Ministro Guardasigilli — Spiegazioni del Senatore Scialoia, a cui rispondono i Senatori Pallieri e Cambray-Digny — Rettificazione del Senatore Lauzi — Avvertenze del Senatore Pallieri — Proposta del Senatore Beretta — Riserva del Senatore Lauzi — Approvazione dello art. 62 emendato — Obbiezioni del Senatore De Gori sull'emendamento Lauzi — Dichiarazione del Senatore Lauzi — Proposta d'aggiunta del Senatore Beretta, approvata — Avvertenza del Senatore Tecchio sull'articolo 63 — Approvazioni degli articoli 63, 65 e 66 — Osservazioni del Senatore Vigliani all'articolo 67 — Approvazione degli articoli 67, 68, 68 bis, 69, 70, 71, — Approvazione per divisione dell'articolo 72, e degli articoli 73, 74 — Proposta di rinvio alla Commissione dell'articolo 74 bis, fatta dal Senatore Pernati — Risposta dei Senatori Vigliani e Tecchio — Osservazione del Senatore De Falco — Risposta dei Senatori Tecchio e Vigliani — Proposta di emendamento del Senatore De Falco — Nomina della Commissione per l'esame del progetto di legge del Senatore Vacca.

La seduta è aperta a ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia e più tardi interviene anche il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Fa omaggio al Senato:

Il signor Avv. Saverio Schiavoni-Scipani, delle sue *Idee e proposte sugli ordinamenti della Giustizia in Italia.*

I Senatori Marliani e Panizzi chiedono un mese di congedo che viene loro dal Senato accordato.

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Ieri il Senato prese in considerazione il progetto di legge letto dall'onorevole Senatore Vacca.

L'onorevole signor Presidente dichiarò che quel progetto, appena stampato, sarebbe rimandato agli Uffici

per il suo esame, e per la nomina dei Commissarii che verrebbero a costituire l'Ufficio Centrale.

Io leggo nel Regolamento all'articolo 72 la seguente disposizione.

« La proposta presa così in considerazione potrà, secondo che verrà dal Senato determinato, rimandarsi all'esame degli Uffici, ovvero di una Commissione da nominarsi in uno dei modi espressi nell'art. 21. »

Si tratta di un progetto molto importante, che tocca le parti principali dell'ordinamento giudiziario. Ora, invocando altri precedenti del Senato, mi permetterei di fare la proposta che il progetto dell'onorevole Senatore Vacca fosse deferito per il suo esame ad una speciale Commissione.

Presidente. Il Senatore Chiesi fa la proposta, che il progetto del Senatore Vacca, anzichè essere mandato agli Uffici, secondo l'ordinario procedere, venga dato ad esaminare ad una speciale Commissione.

Chi approva questa proposta, abbia la bontà di sorgerne.

(Approvato.)

Senatore **Scialoia**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoia**. Io proporrei che senza provocare una votazione in Senato, si deferisse all'onorevole **Presidente**, come si è altre volte usato, la nomina di questa Commissione, indicando il numero dei Membri di cui dev'essere composta.

Presidente. Domando prima al Senato se crede di ammettere la proposta **Scialoia**, cioè di incaricare il **Presidente** della nomina della Commissione.

Chi ammette questa proposta dell'onorevole Senatore **Scialoia**, voglia sorgere.

(Approvato.)

Allora domando di quanti Membri intende il Senato che sia composta la Commissione. Solitamente essa è di 7 o di 5 membri. Io metto prima di tutto ai voti il numero di 7 Senatori. Se questa proposta non sarà ammessa, si intenderà che la Commissione dovrà essere composta di 5 Senatori.

(La proposta di 7 componenti la Commissione è approvata.)

In fine della seduta farò conoscere i nomi dei Commissari.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULL'ESAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulla esazione delle imposte dirette.

Ieri all'art. 56 si sospese il 2° comma perchè la Commissione doveva farvi qualche modificazione...

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Il Senato nella tornata di ieri ha rinviato alla Commissione non solo il 2° comma dell'art. 56, ma anche l'art. 57 siccome connesso all'ultima parte dell'art. 56.

La vostra Commissione si occupò immediatamente di questa parte del progetto ed ha cercato modo non solo d'introdurre in essa maggiore chiarezza, ma eziandio un sistema per quanto possibile più spedito e meglio corrispondente a l'indole e scopo di questa procedura.

Per raggiungere questo intento, la Commissione vi propone un nuovo ordinamento della seconda parte dell'art. 56, ed in questa seconda redazione rimarrebbe assorbito l'art. 57, per modo che quest'articolo 57 sarebbe soppresso, e si sostituirebbe alla seconda parte dell'art. 56 la nuova redazione che ho l'onore di rimettere nelle mani dell'onorevolissimo signor **Presidente**.

Presidente. L'art. 56 rimarrebbe dunque composto del primo comma già votato ed approvato, al quale

farebbe seguito questo nuovo testo proposto della Commissione:

« Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il Pretore, con Decreto, ordina che si proceda nel giorno fissato dall'avviso d'asta al terzo esperimento sulla metà del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'art. 54.

» Non presentandosi oblatori nemmeno al terzo esperimento, l'immobile è devoluto di diritto al Demanio dello Stato per una somma corrispondente al montare dell'intero credito dell'esattore. L'esattore non può mai essere il deliberatario. »

È aperta la discussione su questa nuova redazione.

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti l'articolo così emendato:

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

La Commissione si era riservata, per esaurire tutto quello che era stato sospeso ieri, di fare all'art. 81 un'aggiunta.

Domando se la Commissione ha in pronto l'aggiunta.

Senatore **Vigliani**. Ricorderà il Senato che l'aggiunta era stata, se non proposta, almeno messa in vista dall'onorevole Senatore **Farina**.

L'aggiunta consisteva nell'esprimere in questo comma dell'articolo che il Comune potesse procedere sulla cauzione senza bisogno di autorizzazione.

Dovette la Commissione esaminare anzitutto se realmente vi fosse quel bisogno dell'autorizzazione, ed essa si è persuasa sempre meglio, che questo bisogno non esiste; che la legge comunale non l'impone, e per conseguenza avrebbe creduto d'ingenerare qualche dubbio usando una espressione che non fosse d'accordo col rimanente della legislazione, quando avesse dispensato da questa autorizzazione.

La vostra Commissione quindi è d'avviso che non sia il caso di fare alcuna aggiunta in questo articolo, e che esso debba essere ammesso come sta scritto.

Presidente. Non facendosi nessuna aggiunta o proposta, resta l'articolo com'è stato votato.

Ora si passerà agli articoli quali furono presentati oggi.

Do lettura dell'art. 62.

« I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovrainposte, sono anche applicabili alle tasse stabilite a favore di Province, di Comuni o di altri Enti morali autorizzati ad imporre tasse. »

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Ho sentito qualche mio Collega, e convengo collo stesso, nel desiderare che fosse un poco più spiegato che cosa s'intenda per *Enti morali autorizzati ad imporre tasse*.

Senatore **Scialoia**. Le Camere di Commercio...

Senatore **Lauzi**. Sta benissimo; ma siccome questi articoli sono presentati dalla Commissione, molto ra-

gionevolmente per la strettezza del tempo, senza Relazione, così desidererei che qualche dilucidazione venisse data, la quale fissasse bene il concetto per l'intelligenza di questa parte dell'articolo.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. La Commissione ha dovuto discutere lungamente su questo argomento, e le difficoltà principali venivano dalla circostanza che le legislazioni diverse delle varie parti d'Italia classificano e denominano diversamente gli Enti morali, che hanno il diritto di valersi dell'esecuzione fiscale per riscuotere le loro entrate.

Alla Commissione è sembrato che questo diritto dovesse essere unicamente limitato alle tasse, e quindi a quegli Enti morali, che hanno il diritto di imporle.

Tra questi Enti morali poi indubitatamente si trovano i Comuni per le tasse ed imposte dirette, che la legge loro dà facoltà di stabilire; ma oltre dei Comuni, è pur sembrato alla Commissione di dover pensare anche ai Consorzi, i quali hanno in molte province una importanza grandissima, per cui è del massimo interesse che abbiano questa facoltà, e questo privilegio; e quindi colle parole di « enti morali autorizzati a imporre tasse » si è inteso di comprendere quei contributi che vengono imposti dai Consorzi, di canali, per esempio, e di fiumi in diverse parti della Penisola nostra, ed i quali sono autorizzati per legge a queste imposizioni.

Questo è stato il concetto della Commissione, del quale io amo sperare che sia per rimanere soddisfatto l'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Senatore Lauzi. La domanderei anch'io per rispondere direttamente alle spiegazioni date dall'onorevole Cambray-Digny.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi, che l'ha chiesta prima.

Senatore Poggi. Se l'onorevole Senatore Lauzi desidera parlare prima di me, io glielo cedo volentieri.

Senatore Lauzi. Io ringrazio l'onorevole Senatore Poggi della sua cortesia, ed intanto chieggo perdono al Senato se, mentre egli è già stanco di questa lunga discussione, io mi trovo tuttavia in bisogno di dover fare qualche osservazione, la quale necessariamente la prolunga di qualche poco ancora; ma mi resterebbe qualche dubbio a rischiarare, ed ecco in che cosa consiste.

Noi abbiamo stabilito degli speciali, anzi specialissimi mezzi di esecuzione molto pronti ed efficaci per l'esattore, come sono definiti dal presente progetto di legge, ed abbiamo stabilito questi mezzi pronti ed efficaci, come un necessario corrispettivo dell'obbligo che assume l'esattore, di versare le imposte, le abbia o non le abbia riscosse dal contribuente.

Ora mi pare che se vogliamo dare mezzi egualmente pronti ed efficaci agli esattori che non siano

quelli di cui tratta la presente legge, bisognerebbe definire qualche cosa, bisognerebbe che questi cassieri o tesorieri, queste persone autorizzate ad esigere le tasse, che non sono né dello Stato, né dei Comuni, né delle Province, avessero anche essi un corrispettivo dei vantaggi che loro diamo.

Una cosa sta per l'altra; da un lato l'obbligo di pagare il non scosso per iscosso; dall'altro i vantaggi di una esecuzione, (mi spiace replicare tante volte la stessa frase) una esecuzione pronta ed efficace. Stando a queste concessioni, bisognerebbe trovare qualche cosa affinché ad un cassiere di un Ente morale qualsiasi che non ha obbligo di versare il non scosso per riscosso, non fossero dati gli stessi privilegi che noi molto largamente accordiamo agli esattori istituiti col presente progetto di legge.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Non solamente mi unisco alle osservazioni dell'onorevole Senatore Lauzi, ma osservo che la Commissione è andata molto più in là di ciò che non porta la presente legge; qui si introducono in una legge, che riguarda il modo dell'esazione delle imposte dello Stato, altre disposizioni che non riguardano né gli esattori, né lo Stato, né i Comuni, né le Province. Abbastanza si è discusso di esecuzioni, allontanandosi dal diritto comune in materia di tanta importanza, e certo con detrimento della proprietà privata. Ma l'aggiunger qui altre disposizioni per favorire altri Enti morali rispetto alla riscossione delle tasse in un modo così privilegiato, mi pare che si faccia un provvedimento eccessivo, giacché non vi sono i soli Consorzi di cui parlava il Senatore Cambray-Digny, ma vi sono le Camere di commercio, che sono moltissime; vi sono i Comizi agrari autorizzati a metter tasse, vi sono altre Società approvate dal Governo con facoltà di esigere tasse. Si vuole intendere di dare anche a questi Enti morali la facoltà di esigere le tasse con un privilegio così straordinario? Qui si va oltre il bisogno della legge, e si sovverte troppo il diritto comune.

Prego quindi la Commissione di rifletterci sopra, e vedere se non si possa eliminare quest'aggiunta.

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore Musio. Pregherei la Commissione ed il Senato di portare la loro attenzione sulla locuzione *Enti morali autorizzati a imporre tasse*.

Le tasse non si possono imporre che per legge; dunque Ente autorizzato a imporre tasse è Ente autorizzato a far leggi. Ora, la facoltà di far leggi non si può concedere a niun Ente morale; e quindi considerando bene la forza legale della frase, vi si trova molta improprietà. Enti morali autorizzati a imporre tasse non ne esistono, un Ente morale può esigere, ma non imporre tasse. Prego quindi la Commissione a considerare se non sia meglio dire *Enti morali autorizzati a riscuotere*, ma non *a imporre tasse*.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Bisogna bene intendere a quali Enti morali ha voluto alludere la Commissione. Essa ha inteso dire che questa autorizzazione d'imporre tasse fosse loro accordata per legge; quindi mi pare che cada l'osservazione dell'onorevole Senatore Musio; imperocchè non ci è dubbio, che i Comuni o gli Enti morali ai quali ho fatto allusione nelle precedenti mie parole, hanno l'autorizzazione dalla legge d'imporre tasse e contributi.

E qui mi preme di chiarire il dubbio dell'onorevole Senatore Lauzi.

Egli ha domandato chi sarebbe l'esattore, e se questi Corpi morali avrebbero degli esattori speciali i quali avessero questa facoltà.

Ora, alla minoranza della Commissione pare evidente che celesti Enti morali, per poter avere i vantaggi che assegna loro questa legge, dovranno servirsi dell'esattore delle imposte dirette, e fare con esso delle convenzioni, per incaricarlo dell'esazione dei loro tributi.

Ecco come mi sembra sciolta la difficoltà accennata dall'onorevole Senatore Lauzi.

Del resto, per tranquillare completamente l'onorevole Senatore Musio, parrebbe a me che si potesse dire: « o di altri Enti morali autorizzati a termini di legge ad imporre tasse. »

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. L'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Cambray-Digny risponde esattamente al mio concetto, che cioè non vi potessero essere Enti morali autorizzati ad imporre tasse.

Quando si sostituisce la locuzione proposta dal Senatore Cambray-Digny, « Enti morali autorizzati a termini di legge » il mio pensiero è riprodotto, ed è soddisfatto il mio desiderio.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha proposto di aggiungere, dopo le parole: *a imporre tasse*, queste altre: *quando la riscossione ne sia affidata all'esattore comunale.*

Domando se questa proposta è appoggiata.

Senatore Scialoja. Senza entrare nel merito della questione, farei un'osservazione sull'emendamento proposto dal Senatore Lauzi; ed è che, secondo quest'emendamento, dipenderebbe da un accidente, cioè dall'essere o non esser dato l'incarico della esazione delle imposte di cui si tratta ad un esattore regio, il privilegio di una esecuzione eccezionale o no.

Non mi pare che ciò possa esser conveniente.

Presidente. Mi perdoni un momento; faccio presente al Senato che questa proposta non è ancora stata appoggiata...

Senatore Scialoja. Io prendeva occasione dall'emendamento Lauzi per fare questa osservazione, e per aggiungerne un'altra circa l'articolo in complesso.

Io credo, e dico credo, perchè veramente di questa legge abbiamo spesso la disgrazia di non vedere gli

articoli nè prima nè dopo averli votati; ma, dico, io credo che tra gli articoli votati, se pure è così, ce n'è uno il quale dice che l'esattore, anche quando è regio, non è tenuto a dare il non riscosso come scosso rispetto ai Comuni, così per le rendite ed altre entrate, come per le tasse comunali.

Non so se ciò è vero, e vorrei essere chiarito, perchè allora non andrei avanti colle mie osservazioni.

Senatore Vigliani. Per le tasse, sì.

Senatore Scialoja. Per le tasse è soggetto allo scosso e non scosso. Dunque, se vi è soggetto, non reggerebbe più l'obbietto del Senatore Lauzi, che dal non essere l'esattore obbligato alla condizione dello scosso per non scosso deriva la conseguenza che sarebbe eccedente il dargli anche la facoltà quanto al privilegio della esecuzione straordinaria.

Se non che, varrebbe per le Camere di commercio, e altri istituti di questa natura, cui per legge è data facoltà di poter imporre, mediante approvazione del Potere Esecutivo, tasse speciali.

Propriamente il fondamento dell'esecuzione eccezionale spedita, che il Senato ha voluto conferire all'esattore, in grazia delle peculiari condizioni del Tesoro dello Stato, è quello che manca per estendere questa stessa eccezione, questo stesso privilegio ad altre maniere di riscossione, riguardino le tasse, o altri proventi che non sieno entrate dello Stato.

In ogni modo, per terza osservazione dirò, che anche quando ciò si volesse, bisognerebbe almeno restringere questo privilegio alle tasse dirette, e mettere qui la parola *dirette* dove manca.

Quanto a me, credo che sarebbe soltanto ragionevole di estendere il privilegio alle sovrimposte; per la ragione che queste essendo connesse nei ruoli coll'imposta principale, si può lasciare all'esattore, che ha per obbligo di dare il non riscosso come riscosso, di agire contro il contribuente quanto all'imposta erariale col metodo eccezionale, e quanto alla sovrimposta con un metodo diverso.

Ma quando il credito è diverso e distinto, quando il documento che gli serve di fondamento è altro, io credo che non vi sia ragione sufficiente per estendere anche a questi nuovi crediti, che non risguardano il Tesoro dello Stato, l'esecuzione eccezionale concessuta all'esattore in grazia appunto che si tratta di entrate dello Stato.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Se il Senato mi concede di sviluppare il mio emendamento, dirò poche parole.

Presidente. Domando se l'emendamento Lauzi è appoggiato.

Senatore Porro. La Commissione non lo può accettare.

Presidente. L'emendamento Lauzi è questo: *quando l'esazione sia affidata all'esattore comunale.*

Chi appoggia questo emendamento, sorga.

(È appoggiato.)

Ha la parola il Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Io aveva la speranza, e anche alquanto fondata, che la Commissione accogliesse il mio emendamento. Se dessa non lo accetta, io non sono ciò non ostante disposto ad entrare in una lunga polemica. Dirò soltanto che il mio emendamento corrisponde al concetto che io testè espressi. Io ho detto: le esecuzioni accordate agli esattori creati da questa legge, sono il corrispettivo dell'obbligo che ha l'esattore di versare lo scosso pel non scosso.

Non volendo creare un nuovo sistema che attribuisse questo diritto ad altri cassieri o tesorieri particolari di Enti morali che potessero imporre tasse, che fare? Ebbene, noi avremo ottenuto lo scosso per non scosso quando, dell'esazione di queste tasse, (che veramente per tassa si intende una imposizione della natura di quelle che stabiliscono le Camere di Commercio che servono alla loro sussistenza e senza le quali non potrebbero sussistere) si sarà incaricato l'esattore comunale; questo era il mio concetto. Se la Commissione non lo accetta, io però non ritiro la mia proposta, perchè parmi che dessa sia la conseguenza logica delle osservazioni che ho fatto, e la abbandono alla sorte comune di tutte le proposte.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Dichiaro che quando si metterà ai voti l'art. 62, intendo di chiedere la divisione di esso perchè sia votata separatamente la parte che riguarda gli altri Enti morali autorizzati a imporre tasse.

Presidente. Sta bene: ma innanzi tutto debbo mettere ai voti l'emendamento Lauzi.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Io credo che sia indispensabile adottare l'aggiunta proposta dal Senatore Lauzi, perchè questa legge non contempla che gli esattori comunali e provinciali. Ora, se si vuole che queste tasse possano essere esatte da altri esattori che non sieno nè esattori comunali, nè provinciali, non saprei come si possa applicare questa legge, che è fatta unicamente per gli esattori comunali e per i ricevitori provinciali. Noi in tal modo non avremmo più nessuna guida dei mezzi che loro si accordano, per cui diventerebbe inutile l'aggiunta fatta all'articolo 62, di altri Enti morali autorizzati a riscuotere imposte. Se questi non si servono degli esattori comunali e provinciali, non hanno il mezzo di a riempire al disposto di questa legge.

Io quindi credo che o si debba votare l'emendamento del Senatore Lauzi, o si debba omettere l'ultimo periodo del paragrafo che ad altri Enti morali si riferisce.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Io mi era mostrato propenso ad

accettare l'emendamento, o dirò meglio, l'aggiunta proposta dal Senatore Lauzi, e perciò egli ebbe ragione di dire, che non gli mancava qualche fondamento per credere che su questo banco la sua proposta fosse per incontrare qualche buona accoglienza.

Nè mi muovono le obiezioni che sono state fatte contro questa proposta dall'onorevole Senatore Scialoia, che in questa materia tengo di buon grado a mio maestro; invece mi fece grato senso, che in appoggio di essa sieno state esposte dall'onorevole Beretta osservazioni veramente pratiche.

L'obbiezione prima, che è stata mossa dall'onorevole Senatore Scialoia consisterebbe nel dire, che non è conveniente il far dipendere l'esercizio di un privilegio dal modo speciale di esecuzione, cioè da un accidente, quale sarebbe quello di valersi di un esattore piuttostochè di un altro.

Io pregherei l'onorevole Scialoia a riflettere, che noi non consideriamo solamente l'intervento, l'opera dell'esattore come il fondamento del privilegio, ma come un mezzo, una condizione imposta a chi vuole valersi di quest'opera. La vera ragione d'essere del privilegio noi la riconosciamo nella ragione stessa di essere che hanno questi Enti morali, in quanto sono abilitati dalla legge ad imporre tasse.

Laonde questi Enti morali sono tutti costituiti per un interesse pubblico, sono consorzi od altre istituzioni della legge per provvedere a pubblici interessi, con pubblico vantaggio.

Tali sono le ragioni che ci fanno trattare con qualche riguardo anche questi Enti morali rispetto alla esazione delle tasse, quando i Comuni vogliono valersi dell'opera dei loro esattori.

Non possiamo introdurre in questa legge una fila di nuovi esattori i quali difficilmente potrebbero stabilire legamente la loro qualità, quando invece l'esattore è il funzionario pubblico, è lo strumento che la legge adopera e del quale noi ci serviamo.

Quindi crediamo di avere qualche ragione di rivolgerci ad Enti morali, e dir loro: se volete usare di questo vantaggio, se volete prevalervi specialmente di questo modo di esecuzione, servitevi dell'opera dell'esattore, e allora voi sarete ammessi ad eguale trattamento.

Ma, ripetiamo, che non è in questo mezzo di esecuzione che riponiamo la ragione dell'ultima parte della disposizione che vi proponiamo; noi la riponiamo nell'interesse pubblico che esige l'esistenza e il fine di tutti gli Enti morali che sono dalla legge riconosciuti, e di più sono autorizzati ad imporre tasse.

Voi comprendete bene come una autorizzazione di tanta importanza facesse giustamente grande impressione sull'animo dell'onorevole Musio, non però su quello del Legislatore, che non può ragionevolmente essere contrario all'esistenza di questi Enti morali nello Stato, Enti morali che veramente hanno ragione di esistere nella società.

Per queste ragioni io concludo e credo, con la maggioranza dei miei Colleghi, di dover accogliere favorevolmente la proposta dell'onorevole Lauzi.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. In principio sarei contrario ad estendere il privilegio di levar tasse e contribuzioni, che non sieno attribuite allo Stato, ai Comuni, alle Province.

Credo che a questo realmente si voleva applicare la legge, perchè trovo che nell'articolo 5 è detto che « l'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, le sovraimposte e tasse comunali e provinciali ordinarie e straordinarie in conformità. ecc. ecc. »

Dal che si può dire che gli articoli seguenti non sono che la esplicazione di un procedimento accordato come corresponsivo degli oneri che verrebbero assunti dall'esattore coll'articolo 5, salvo le aggiunte che vi si possono fare; ma pregherei il Senato a riflettere che vi sono già delle leggi per le quali alcuni Enti morali, per la riscossione delle loro contribuzioni e delle loro imposte hanno gli stessi privilegi e devono godere della stessa forma dell'imposta fondiaria, onde è che non sta più in noi il poter limitare soltanto all'interesse dello Stato, Comune e Provincia il procedimento speciale che ora si discute. Una volta che fate un procedimento speciale per la riscossione della imposta fondiaria, a meno che non intendiate rinvocare le leggi, voi siete obbligati ad accordarlo agli Enti ancorchè non siano nè lo Stato nè Comune nè Provincia. Così per l'articolo 119 della legge per i lavori pubblici vi sono i Consorzi che si fanno per tutte le opere di bonificazione, di scoli, d'irrigazioni, d'argini od altro; (perchè l'articolo dei lavori pubblici del quale si tratta, sebbene contenga disposizioni circa le spese dei Consorzi, per le opere di difesa sulle acque pubbliche, per le disposizioni posteriori si estende a tutti gli altri Consorzi), e la esazione dei contributi di essi si farà colle forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.

Vede quindi il Senato, che a meno che non si voglia ritornare su questa disposizione, ed io credo che non può formare soggetto di questa legge speciale, la procedura speciale deve anche estendersi a questi Consorzi.

Si può dire: ma in questo caso non avrete bisogno di farne espressa menzione, perchè se vi è di già una legge che estende la forma privilegiata anche ad un dato credito, non avete bisogno che questa legge in discussione ne parli.

Non vi è dubbio che sarebbe cosa più corrispondente alla migliore redazione della legge il renderla più semplice che si possa; ma trattandosi di una legge che bisogna fare eseguire da molti agenti i quali poco conoscono i principii di diritto, e spesso forse poco sanno di lettere, trattandosi di una legge, dico, che colpisce la generalità dei cittadini, io credo essere giusto che se ne rendano le disposizioni per

quanto più si può chiare. Di più siccome si tratta di una legge che potrà essere pubblicata nel 1870, e perciò posteriormente a quella del 1865, se noi limitiamo soltanto ai crediti dell'articolo 5.º il procedimento per le tasse delle quali è incaricato l'esattore per questa legge, comprenderete benissimo che, se non altro, potrebbe nascere il dubbio, se questo procedimento speciale accordato con legge posteriore, potesse essere esteso a quegli altri che avevano avuto un privilegio, è vero, ma in un'epoca nella quale la legislazione era diversa.

Io credo che quando anche potesse essere accusata di superfluità, sarebbe una dichiarazione che convenga meglio inserire.

Però io reputo che anche in questo caso forse per una giusta limitazione potrebbe dirsi, che sarà accordato il privilegiato procedimento agli Enti morali per la esazione delle tasse per le quali era loro accordato il procedimento stesso della imposta fondiaria. In altri termini, vorrei che il privilegio non fosse accordato in modo generale, e non interamente, ma soltanto per quelle tasse per le quali la legge concede all'esattore il privilegio.

Mi pare che ridotta a questi termini la cosa, deve diminuirsi la opposizione a questa legge, perchè vi dichiaro che ritengo nello interesse generale della cosa pubblica e del Governo il non estendere questo procedimento speciale oltre quanto il bisogno e le leggi esistenti richiedono giustamente, perchè come privilegio dispiacevole non faccia ridondare a danno delle imposte dello Stato quel disgusto che sempre segue le disposizioni speciali, molto più quando sono estese oltre misura ed oltre il bisogno.

Era questa la dichiarazione che ho creduto mio debito fare per esprimervi le intenzioni del Governo in proposito.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Cambray Digny.

Senatore Cambray-Digny. Domando perdono al Senato, se aggiungo qualche parola.

Gli onorevoli oratori che hanno parlato finora, mi hanno dispensato da molte considerazioni troppo bene svolte per tornarci sopra.

Su di un punto solo desidererei rispondere alle obiezioni messe avanti dall'onorevole mio amico il Senatore Scialoja.

Egli diceva come trovasse meno conveniente che le tasse comunali fossero riscosse negli stessi modi privilegiati che le imposte erariali, e le sovraimposte.

Egli accennava come avrebbe voluto limitare questo privilegio alle sole sovraimposte comunali.

Ora, io mi permetto di ricordare all'onorevole Scialoja ed al Senato, che la maggior parte di queste tasse comunali, quelle che veramente hanno preso una certa estensione nel Regno, vengono da una legge emanata due anni fa, nella quale furono limitate le facoltà di sovraimporre nei Comuni e nelle Province,

e fu data loro in compenso la facoltà d'imporre tasse speciali, tasse dirette puramente comunali.

Voi vedete dunque, o Signori, che togliendo ai Comuni la facoltà di riscuotere queste tasse comunali cogli stessi mezzi che le sovraimposte, voi avreste dato un compenso insufficiente, ed in molti casi inutile.

Se è necessario avere un modo di escussione privilegiato per le sovraimposte a favore dei Comuni, il giorno che avete limitate queste sovraimposte e avete loro in compenso date altre tasse, bisogna necessariamente che loro concediate le stesse facoltà per riscuoterle, altrimenti il vostro compenso potrebbe essere completamente ozioso ed inefficace.

Questa era l'osservazione, che mi premeva di sottoporre all'onorevole Senatore Scialoja ed al Senato, sicuro che essi si persuaderanno della assoluta necessità che ciò si faccia in questa guisa, tanto più che non è ignoto il pensiero del signor Ministro delle Finanze, di sopprimere affatto le sovraimposte sopra una parte delle imposte dirette attuali, di dare in cambio ai Comuni la facoltà di imporre altre tasse, e di cederne anzi alcune attualmente erariali; ora se Voi date questo compenso, senza dare ad un tempo il mezzo di riscuotere, persuadetevi, o Signori, che sarebbe lo stesso che non dar nulla.

Questa sarebbe la semplicissima osservazione, che io ho creduto di dover sottoporre all'onorevole Senatore Scialoja.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore De Falco.

Senatore De Falco. Io aveva domandato la parola non per altro se non per proporre quell'aggiunta all'art. 62, che l'onorevole signor Ministro Guardasigilli ha ora ammesso in fine del suo discorso.

Egli medesimo, l'onorevole Ministro, riconoscendo esser giusta e convenevol cosa che la disposizione dell'art. 62 fosse circoscritta in certi determinati confini, diceva che bisognava limitare questa facoltà dell'esecuzione eccezionale tutto al più alla esazione delle imposte dirette di quegli Enti morali, che sieno stati autorizzati da legge ad imporre tasse che si potessero esigere coi medesimi privilegi o, a meglio dire, colle medesime forme stabilite per la esazione delle tasse dirette dello Stato.

Ora, perchè questo concetto rimanesse scolpito nella legge in maniera che questo esorbitante privilegio non potesse mai estendersi al di là dei suoi più stretti confini, io proporrei che all'art. 62 si aggiungessero queste parole: « Enti morali autorizzati da legge ad imporre tasse da esigersi con le medesime forme delle imposte dirette dello Stato. »

A me pare che formulato in questa maniera l'articolo, se ne renderebbe più chiaro il concetto.

Presidente. Il Senatore Cambray-Digny aveva già mandato al banco della Presidenza un emendamento che per una parte concorderebbe colla proposta del Senatore De Falco.

Senatore Cambray-Digny. Io lo ritiro, e mi associo all'emendamento del Senatore De Falco.

Presidente. Allora rileggo l'emendamento De Falco concepito in questi termini: « Enti morali autorizzati da legge ad imporre tasse da esigersi con le medesime forme delle imposte dirette dello Stato. »

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Tra le osservazioni che io aveva fatte, ve n'era una che forse merita di essere presa in considerazione dalla Commissione, ed era quella di aggiungere la parola *dirette* alla parola *tasse*, e dire *sono anche applicabili alle tasse dirette stabilite a favore*, ecc., perchè così le Province, i Comuni ed altri Enti morali hanno anche facoltà di imporre tasse che non sono dirette; e sarebbe enorme l'estendere a queste gli stessi privilegi delle imposte dirette.

Senatore Cambray-Digny. La Commissione ha sempre inteso di parlare di imposte dirette, per cui non ha difficoltà di accettare anche l'emendamento del Senatore Scialoja.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Per evitare ogni equivoco, si potrebbe dire tasse dirette e contributi, onde meglio significare il concetto, se così credono; del resto, io mi rimetto alle persone che sono meglio di me istruite in materia di finanze.

Senatore Cambray-Digny. A me parrebbe che si dovesse aggiungere la parola *dirette* ove è detto tasse stabilite a favore di Province e Comuni, e sostituire la parola *contributi* alla parola *tasse*, facendola seguire dall'emendamento dell'onorevole De Falco, perchè veramente i Corpi morali impongono contributi e non tasse.

Ministro Guardasigilli. Ma si usa dire tasse.

Senatore Cambray-Digny. Allora mettiamo tasse e contributi.

Presidente. Ammette anche il Senatore De Falco quest'aggiunta?

Senatore De Falco. L'ammetto.

Presidente. Vi è poi anche l'emendamento del Senatore Lauzi.

Il Senatore Poggi aveva domandato la divisione...?

Senatore Poggi. Io difatti dapprima aveva domandato la divisione, ma quando la disposizione rimaneva in quel modo che mi parve pericoloso; dopo però di essere stata modificata questa disposizione nei termini proposti dal Senatore Cambray-Digny e dal Senatore De Falco, non ho ragione d'insistere nella chiesta divisione.

Presidente. Leggerò adunque l'articolo modificato, e poi l'emendamento del Senatore Lauzi.

« Art. 62. I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovraimposte, sono anche applicabili alle tasse dirette stabilite a favore di Province, di Comuni e di altri Enti morali autorizzati da

legge a imporre tasse o contributi da esigersi coi medesimi privilegi delle imposte dirette dello Stato. »

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri. Alcune delle cose dette così dal signor Ministro Guardasigilli come per parte della Commissione, in inducono ad indirizzar loro una domanda nell'intento di chiarire il significato dell'articolo in discussione.

Sembra, per vero, che si sia concordi nel voler conservare agli Enti morali che, come, per esempio, le Università israelitiche e le Camere di Commercio, hanno la facoltà d'impor tasse (salvo la superiore autorizzazione), il diritto di agire per la loro riscossione col procedimento privilegiato fiscale, semprechè tale diritto ad essi Enti morali competea secondo le diverse leggi in questa materia veglianti nelle diverse parti del Regno.

Ma, se non ho mal compreso, fu detto essere necessario fare in questo art. 62 espressa menzione dei detti Enti morali, perchè altrimenti se ne potrebbe per avventura inferire che si voglia toglier loro il diritto di cui godono al presente.

Ond'è che io, senza punto entrare nel merito della questione, mi permetto di fare la seguente domanda: da che in questo articolo non si parla delle *entrate comunali*, se ne dovrà forse concludere che quei Comuni i quali oggi riscuotono tutte le loro *entrate*, cioè tutti i loro redditi, e così anche quelli che non derivano da tasse, col procedimento fiscale stabilito per la esazione delle imposte dirette erariali, più non potranno, dopo l'attivazione della presente legge, valersi di tale procedimento se non in riguardo alle tasse, tanto che per le altre entrate si trovino nella condizione stessa in cui sono i privati?

Dai Comuni della Venezia in fuori, io credo che tutti gli altri Comuni del Regno (salvo forse qualche eccezione, che io ignoro) riscuotano le loro entrate col procedimento fiscale.

Or bene, tutti questi Comuni rimarranno privi di tale facoltà?

Giacchè ho la parola, soggiungerò non essere, a mio avviso, accettabile la proposta dell'onorevole Senatore Scialoja, per la quale la disposizione dell'art. 62 verrebbe ristretta alle sole tasse comunali *dirette*, escluse perciò le *indirette*.

Fra le tasse che i Comuni possono imporre a termini dell'art. 118 della legge comunale, ve n'ha delle dirette e delle indirette. Ora, io desidererei sapere come si dovrà procedere contro un contribuente moroso al pagamento di una di queste tasse indirette, dal momento che si sostiene non poter agire l'esattore comunale coi mezzi privilegiati di esecuzione.

Rispetto all'esecuzione forzata contro i debitori di tasse comunali, non credo che sieno da distinguersi le dirette dalle indirette, nè credo che alcuna delle

varie leggi tuttora esistenti in Italia faccia tale distinzione.

Laonde non parmi ammissibile l'aggiunta della parola *dirette* proposta dall'onorevole Senatore Scialoja.

Ministro Guardasigilli. Siccome colle mie osservazioni per avere fatto appello all'articolo 119 de la legge dei lavori pubblici, ho dato causa alla questione sollevata dal Senatore Pallieri, così prendo la parola per rispondere alla questione che si faceva, se cioè le tasse indirette, le rendite proprie dei Comuni che non derivano da tasse dirette e da sovrimposte sieno da riscuotersi con la procedura privilegiata che la legge in discussione accorda allo Stato per le...

Senatore Pallieri. Se permette il signor Ministro, dirò che io non ho punto trattata in merito la questione riguardante il miglior modo di esigere le rendite comunali, ma ho chiesto unicamente se colla disposizione dell'art. 62 s'intende derogare alla facoltà, di cui godono per la più parte i Comuni del Regno, di riscuotere le loro rendite col procedimento stabilito per le imposte dirette erariali.

Ministro Guardasigilli. Secondo i principii seguiti nel Consiglio di Stato, non esito a dire che i Comuni non possono più ricorrere a quella procedura privilegiata che in alcune Province si aveva. La legge comunale e provinciale, pubblicata nel 1865 all'art. 123, dispone che: « L'esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni dei bilanci e dei ruoli con i privilegi fiscali determinati dalla legge. »

Vede benissimo l'egregio Conte Pallieri che a differenza di quanto sta scritto nell'art. 119 della legge dei Lavori Pubblici per il contributo del Consorzio, in cui si dice: « saranno riscossi coi privilegi e colle forme delle imposte fondiari », la legge Comunale e Provinciale, nell'art. 123 non fa che rimandare al privilegio fiscale che sarà determinato dalla legge.

Sorse quindi la questione se si dovesse accordare per le entrate e per tutti gli introiti, e per tutti i redditi dei Comuni e delle Province, il privilegio fiscale, come a prima vista poteva anche indurre la lettera dell'art. 123, e l'è stata costante la giurisprudenza, non solo seguita dal Consiglio di Stato, ma anche ammessa dai tribunali in qualche caso che vi si è presentato, che i Comuni non potevano godere di maggiore privilegio, di quello che gode lo Stato per le sue entrate.

Ora, se lo Stato non ha per le sue rendite patrimoniali il privilegio fiscale, per l'art. 123, non possono averlo i Comuni per le loro rendite patrimoniali, crediti, e simili.

E non mi sembra potersi muover dubbio che per la legge in discussione si accorda allo Stato il procedimento privilegiato per le sole tasse dirette e per quelle delle quali si parla nell'art. 62; di conseguenza il privilegio dei Comuni, il quale non fa che riferirsi al privilegio dello Stato, non si può estendere se non

a quelle tasse dirette delle quali si parla nell'articolo 62, e che tutti gli altri introiti dei Comuni saranno riscuotibili con altra forma, perchè coi mezzi ordinari è riguardato come qualunque altro privato il Comune. Sembrami dunque evidente per i principii di legge, come per l'alta ragione politica poco fa accennata, che il privilegio non si estenda se non se a tutto ciò che è credito dello Stato, dei Comuni, delle Province che ha la stessa natura, e propriamente per le sole imposte dirette, poichè tutte le altre sfuggono all'applicazione del procedimento privilegiato ordinato per questa legge.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

Senatore **De Falco**. Domando la parola.

Presidente. L'onorevole Senatore Scialoja ha la parola.

Senatore **Scialoja**. Io aveva domandato la parola per sottomettere al Senato alcune considerazioni per le quali in gran parte sono stato prevenuto dall'onorevole Signor Ministro.

Esporrò quindi le altre che mi erano venute in mente quando l'onorevole Senatore Pallieri moveva a me indirettamente la sua interpellanza.

Noi, o Signori, facciamo una legge speciale per provvedere alla riscossione delle imposte dirette. Tutte le prescrizioni di questa legge non possono uscire dai confini generali della materia; sarebbe anzi molto pericoloso il fare una escursione al di fuori di essa, perchè noi non ne potremmo oggi misurare tutta l'importanza, non ne potremmo prevedere tutte le conseguenze.

Noi abbiamo prescritto delle forme speciali per l'esecuzione sui mobili e sugli immobili unicamente in vista delle imposte dirette, di maniera che quelle medesime forme non sarebbero punto applicabili per la riscossione delle imposte indirette dello Stato medesimo. L'esattore, il ricevitore, il riscuotitore delle altre imposte non potrebbe ricorrere a questa legge per applicare quelle forme eccezionali. Ve ne saranno delle altre prescritte da altre leggi esistenti, ve ne potranno essere delle nuove che saranno prescritte da leggi ancora da farsi; ma certamente per le imposte non dirette, l'esattore, il ricevitore, il riscuotitore, nessuno insomma di essi può ricorrere a queste forme eccezionali.

Oggi che cosa fa l'articolo 62? Vuole ragguagliare allo Stato le Province, i Comuni e certi Enti morali; ma in quali termini? Entro i confini di quale materia? Nei confini della materia generale a cui provvede la legge, vale a dire: quando si tratti di imposte, di tasse, di contribuzioni dirette. Poichè, ripeto, noi oggi potremmo, per variazioni, e per estensione dare a questa legge un carattere pericoloso.

Quindi non sono tenuto a rispondere oggi all'onorevole mio Collega Pallieri, perchè oggi noi provvediamo ai soli tributi, alla sole tasse dirette; oggi noi vogliamo che i Comuni, le Province e gli Enti morali che si

trovano in quelle condizioni sieno ragguagliati allo Stato in quanto alla riscossione delle tasse dirette; come si regoleranno fuori di questa materia colle loro leggi speciali se esistono, o colle altre leggi che si potranno fare.

Ma come oggi non si provvede alla riscossione per il pagamento del dazio consumo, del Macinato e delle altre imposte indirette dello Stato, così non posso oggi provvedere al caso della riscossione di simili imposte quando non allo Stato, ma ai Comuni alle Province appartengono.

Ma per dare pure qualche soddisfazione alle sue domande gli dirò appunto, che i Comuni hanno delle entrate patrimoniali, hanno anch'essi delle imposte dirette; ora quelle medesime leggi che regolano la materia di queste imposte da riscuotersi, di queste entrate da corrisponderci, quando sieno applicabili, i Comuni le conserveranno nella loro efficacia; quando non lo sieno, i Comuni, se non v'abbia eccezione, rintreranno nel diritto comune; ma ripeto questa è tutta materia estranea alla presente legge: la presente legge ha i suoi confini limitati; questi confini sono le imposte dirette, e appunto perchè questi confini non potessero essere oltrepassati, io vi chiedevo che ogni qual volta si usano in questo progetto di legge le parole « imposte o sovrainposte » vi si aggiungesse l'aggettivo *dirette* perchè dirette soltanto possono essere le imposte dello Stato, di cui qui si parla, e per ciò appunto quando si trattava di provvedere all'estensione di una di queste disposizioni anche alle tasse comunali e provinciali, io ho richiesto per evitare ogni equivoco, che si aggiungesse la parola *dirette*.

Senatore **Pallieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri**. L'onorevole Senatore Scialoja ha detto che io ho portata la questione in un campo estraneo alla presente legge.

Ma per me risponde anzi tutto l'articolo 5, il quale dispone che *l'esattore riscuote TUTTE le imposte dirette erariali e le sovrainposte e TASSE COMUNALI E PROVINCIALI*.

Ed invero, quando si parla delle imposte erariali, non si fa menzione che delle *dirette*, giacchè per le indirette lo Stato ha speciali agenti di riscossione, i quali agiscono contro i debitori morosi mediante ingiunzione, rilasciata la quale, procedono, dove occorra, secondo le forme e i modi del diritto comune.

Per contrario, quando l'articolo 5 parla delle tasse comunali, non restringe la dizione alle *dirette*, ma tutte del pari le comprende, così dirette come indirette, volendo che tanto le une quanto le altre sieno riscosse dall'esattore comunale. Egli è vero che le tasse comunali indirette sono il più spesso appaltate, anzi alcune delle medesime debbono necessariamente essere date in appalto, ed allora l'esattore adempie l'ufficio di cassiere o tesoriere del Comune. Ma allorchè il Comune si serve di propri agenti, vengono ri-

messe all'esattore le note dei debitori di tasse indirette, ed egli procede, occorrendo, contro di essi con lo stesso privilegio fiscale di cui si vale nella esecuzione forzata contro i debitori d'imposte dirette.

Rispetto alle tasse comunali, sieno dirette sieno indirette, non vi ha distinzione, quanto all'oggetto di cui ci occupiamo, in alcuna delle diverse legislazioni del Regno; non si è fatta distinzione in alcuno degli articoli sin qui votati, nè si dee fare nell'articolo 62, lasciando che l'esattore adopere gli stessi mezzi di esecuzione forzata contro i debitori così delle une come delle altre tasse.

Passo ora alla risposta che il signor Ministro ha gentilmente fatta alla mia domanda; risposta però che, me ne voglia egli scusare, non mi sembra del tutto conforme alle prime sue dichiarazioni.

Mi sembrava ch'egli dapprima dicesse che nell'articolo 62 si faceva menzione degli Enti morali all'unico scopo di conservare il privilegio fiscale che loro competesse. Ma dalla risposta che ora mi ha favorito, se ne dedurrebbe che tale articolo importerebbe maggior distruzione che conservazione, poichè abrogerebbe il diritto, che ha presentemente la più parte dei Comuni del Regno, di esigere le entrate col procedimento delle imposte dirette.

Siffatta soppressione sarebbe d'immensa importanza, ed a risolvere una questione di tanto momento niuno è che non vegga la necessità d'un maturo esame e di una profonda discussione.

Da quanto disse il signor Ministro, la questione rimarrebbe implicitamente decisa dall'art. 62, e così una legge che ha per oggetto la riscossione delle imposte dirette erariali e delle tasse comunali verrebbe a recare il più grande mutamento nella riscossione delle altre entrate comunali.

Tale questione è veramente estranea allo scopo che ora si ha in mira, e ad essa si possono, su questo punto, con ragione applicare le osservazioni che faceva l'onorevole Scialoja intorno alle tasse indirette dei Comuni.

Io ben conosco, del resto, i pareri del Consiglio di Stato ai quali fece allusione l'onorevole Ministro Guardasigilli; conosco pure sullo stesso proposito circolari del Ministro dell'Interno; e so inoltre che pendono davanti ai Tribunali cause instituite da chi non volle assoggettarsi all'autorità di siffatte risoluzioni. Ma io, come ho detto, non intendo entrare nel merito; ho solo voluto far notare le conseguenze che deriverebbero dal testo attuale dell'art. 62, che desidererei veder concepito in modo da lasciare impregiudicata ogni questione riguardante le entrate comunali.

Senatore **Cambray-Digny**. A me pare che la discussione di quest'articolo ci conduca in un campo molto vasto, e fuori affatto dello scopo di questa legge.

Qui la legge, nell'articolo 5, ha parlato di sovraimposte e tasse comunali, io non posso ritenere che

abbia voluto parlare d'altro che di tasse dirette, e dico francamente: capisco ancor io che i Municipii hanno diverse altre tasse; che dappertutto dove l'esattore sarà il cassiere comunale sono dal medesimo riscosse, ma è assolutamente impossibile di esigerle coi mezzi e col sistema prescritti da questa legge: come si fa a riscuotere, a cagion d'esempio, il dazio-consumo, col sistema di questa legge?

Per me la legge non si occupa che di tasse dirette. L'onorevole Senatore Pallieri portava in campo altresì la questione delle entrate comunali, entrate diverse dalle imposte dirette e dalle indirette, le entrate dei censi, delle proprietà patrimoniali e via via.

Io convengo che in moltissime parti dello Stato, queste entrate sono riscosse col privilegio stesso e coll'escussione fiscale.

Qui a parer mio la questione sta nel sapere che cosa facciamo noi votando quest'articolo. Ora, a me pare che si uscirebbe affatto dal campo di questa legge, se si venisse a parlare delle entrate patrimoniali dei Comuni, e del modo di riscuoterle.

D'altra parte, o Signori, è questa per me una questione risolta dalla Legge Comunale e Provinciale, la quale all'art. 123 così dispone:

« L'esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio, e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi. »

Io so benissimo che vi è una questione in ordine all'estensione ed alla portata di questa disposizione della Legge Comunale e Provinciale, ma noi, con questa legge che parla esclusivamente d'imposte dirette, evidentemente non possiamo risolvere costoso dubbio.

Provvediamo con quest'articolo alla riscossione delle tasse dirette, sul rimanente resta intatta la questione; sia pur dessa risolta dalla giurisprudenza delle Autorità amministrative, lo sia dai Tribunali, questo non s'impedisce colla approvazione di quest'articolo.

Ecco quanto mi premeva fosse ben chiarito. In sostanza, la questione sollevata dall'onorevole Senatore Pallieri sopra le entrate dei Comuni, rimane intatta dopo che il Senato abbia votato il presente articolo.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Io desiderava solamente rettificare un fatto, cioè sulla estensione del privilegio fiscale secondo il vecchio sistema Lombardo, e che tuttora vigè nella Venezia.

L'esattore comunale esigeva in Lombardia anche le entrate private derivanti da titoli di diritto privato dei Comuni, ma in questo caso, come semplice cassiere. Egli non aveva aggio per questa riscossione, non aveva obbligo di pagare a non scosso per scosso, era insomma un semplice cassiere. Quando emergeva dai suoi rendiconti che i debitori di fitti, censi, livelli, interessi di capitali e simili, non avessero pagato, si mandavano le carte all'avvocato, e si ricorreva ai Tri-

bunali; ma l'esattore non aveva con quel sistema nessuna mano regia, nessuna forza di escussione fiscale per tutte le entrate comunali che derivano da diritti privati.

Senatore **Pallieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri**. In Lombardia io ritengo che la maggior parte dei redditi comunali si riscuote dall'esattore col privilegio fiscale della Patente del 1816...

Senatore **Vigliani**. Questo è inutile....

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Senatore **Pallieri**. Rispondo a ciò che fu detto in contrario, e basterà notare che questo avviene perchè i Comuni Lombardi usano nelle convenzioni far inserire una clausola colla quale i loro debitori si assoggettano a quel procedimento fiscale.

Ma, checchè ne sia di ciò, certo è che il modo di riscossione delle entrate comunali, ed i mezzi di coazione contro i debitori, sono fra le questioni che maggiormente interessano i Comuni, e che possono avere somma influenza sulla loro condizione economica.

A me sembra che su tal punto nulla si debba al presente pregiudicare.

Ora, il Senato ha udito le due risposte, diametralmente contrarie l'una all'altra, che hanno avuto la compiacenza di farmi il signor Ministro, e l'onorevole Senatore Cambray Digny a nome della Commissione. Sostiene dall'un canto l'onorevole Guardasigilli che, ammesso l'art. 62, nessun Comune potrà più riscuotere le sue entrate col privilegio fiscale. Sostiene dall'altro la Commissione che la riscossione delle entrate comunali continuerà a farsi, non ostante l'art. 62, come si fa attualmente, e che la questione rimarrebbe assolutamente intatta ed illesa.

Di fronte a siffatta discordanza, a me non pare che si possa un articolo di tanta entità votare così alla cieca, e soprattutto lasciare che coloro, i quali si accosteranno all'Assemblea, non sappiano quali sieno gli obblighi che assumono, e quali i diritti che potranno esercitare; nè credo conveniente aspettare la soluzione dei dubbi dalla giurisprudenza, tanto più che nello stato attuale delle cose non è così facile il formarla questa giurisprudenza, per avere noi tuttora cinque magistrature supreme, le quali potrebbero, in una questione nella quale veggiamo che la Commissione ha un'idea ed il Ministero ne ha un'altra del tutto opposta, andare in contrarie sentenze. Del resto, ogni incertezza si farebbe dagli esattori scontare ai Comuni con più forte aggio.

Io non entro nel merito della questione di vedere se convenga accordare ai Comuni il privilegio fiscale per la riscossione di tutte le loro entrate. Sarebbe qui fuor di luogo.

Io rassegnò queste semplici osservazioni al Senato, e specialmente al Ministero ed alla Commissione, acciò in una legge che debb'essere, per quanto è possibile,

chiara e precisa, non s'introduca una disposizione che farebbe sorgere gravi dubbiezze intorno ad una questione di massima importanza, che esige profondi studi per essere convenientemente risolta.

Che se l'art. 62 venisse posto in votazione tale qual è, io non potrei dargli il mio suffragio.

Presidente. La parola è al Senatore Beretta.

Senatore **Beretta**. Io prendo la parola solo per dichiarare all'onorevole Senatore Pallieri che in Lombardia, e segnatamente a Milano, che maggiormente conosco, non è in vigore la legge cui egli accenna, e che tutte le entrate comunali si esigono dall'esattore, come aveva osservato l'onorevole Senatore Lauzi, qual cassiere del Comune, senz'obbligo del non riscosso per riscosso, e senza privilegio della esecuzione fiscale....

Senatore **Pallieri**. Ma in che modo esige?

Senatore **Beretta**. È vero che nei tempi passati si stipulava qualche contratto, in forza del quale si era convenuto fra le parti contraenti che per i pagamenti si dovessero osservare le norme prescritte dalla Patente del 1816; ma questi non furono che casi particolarissimi, nei quali era necessaria una speciale convenzione, colla quale il debitore si sottoponeva alla escussione fiscale; ma per massima nei contratti coi Comuni, il debitore non era mai tenuto in Lombardia a pagare nella forma prescritta dalla Patente del 1816.

Poichè ho la parola proporrei, onde agevolare la votazione dell'articolo, che, giacchè la Commissione ha dichiarato di accettare l'emendamento fatto dall'onorevole Lauzi, quest'articolo fosse votato complessivamente con l'aggiunta stessa, e non aspettare a votarlo dopo; perchè è certo che, senza questo emendamento, bisognerebbe che almeno per parte di molti Senatori venisse rigettato l'ultimo alinea che riguarda gli Enti morali. È quindi necessario che una parte sia congiunta coll'altra, e giacchè la Commissione, per bocca dell'onorevole Senatore Vigliani, ha accettato l'emendamento, io proporrei, ripeto, che fosse votato tutto l'articolo complessivamente coll'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Lauzi.

Presidente. Dunque, se non si fanno altre osservazioni, rileggo l'articolo coll'emendamento proposto dal Senatore De Falco ed accettato dalla Commissione e coll'aggiunta fatta dal Senatore Lauzi, accettata essa pure dalla Commissione.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Se l'emendamento proposto dal Senatore De Falco è accettato dal Senato, crederei superflua la mia aggiunta, e sarei perciò disposto a ritirarla.

Prego quindi il signor Presidente di mettere ai voti la proposta De Falco, e se questa è accettata, ripeto, io ritiro la mia.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Credo che sia indispensabile la

aggiunta proposta dal Senatore Lauzi, oltre quella proposta dal Senatore De Falco.

Il Senatore De Falco dice che vuole estendere questo favore soltanto a quegli Enti morali che sono autorizzati a riscuotere coi privilegi dell'imposta diretta, ma non dice poi che questa esazione debba essere affidata agli esattori comunali; ora, se questa clausola non è espressa in una legge che noi facciamo per gli esattori comunali e per i ricevitori provinciali, bisognerebbe che avessimo a disciplinare con una legge tutti i diritti e doveri di questi esattori di Enti morali. Mi pare quindi indispensabile l'aggiunta proposta dal Senatore Lauzi, oltre quella del Senatore De Falco, tanto più che erano state amendue accettate dalla Commissione.

Senatore **Lauzi**. L'aggiunta si potrebbe fare anche dopo: ne vedremo la redazione.

Presidente. Rileggo adunque l'articolo 62 coll'aggiunta del Senatore De Falco.

« I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovrimeposte, sono anche applicabili alle tasse dirette a favore di Province, di Comuni, o di altri Enti morali autorizzati da legge a imporre tasse dirette o contributi da riscuotersi coi medesimi privilegi delle imposte dirette dello Stato. »

Una voce. V'è ripetuta tre volte la parola *dirette*.

Presidente. Qui non si tratterebbe che di sostituire qualche altra parola corrispondente, lo che non altererebbe punto il senso dell'articolo; quando la Commissione si occuperà della numerazione degli articoli, potrà cambiare qualche parola, purchè non venga punto alterato il senso dei medesimi.

Chi approva l'articolo 62 come l'ho testè letto, si compiaccia d'alzarsi.

(Approvato.)

Ora leggerò l'aggiunta del Senatore Lauzi:

« Quando la riscossione.... »

Senatore **Lauzi**. Si potrebbe dire: *sempre che*.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. Io prego il Senato a riflettere la gravissima importanza che avrebbe l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Lauzi, il quale emendamento verrebbe niente meno, in un modo affatto occasionale e accidentale, a trasformare quel diritto che hanno quei Corpi morali, che, per la loro ragione di essere, sono autorizzati dalla legge ad imporre tributi, a renderlo, dico, un privilegio personale che si verificerebbe in colui al quale essi affiderebbero l'esazione delle tasse che sono autorizzati ad imporre.

La ragione per la quale alcuni Enti morali sono dalla legge autorizzati ad imporre tasse, è stata così luminosamente accennata, tanto dall'onorevole Senatore Vigliani quanto dall'onorevole Ministro Guardasigilli, che è inutile per me il tornarci sopra. Nè si dica che confermando, in occasione di questa legge, il privilegio che essi hanno di riscuotere i tributi che sono autorizzati ad imporre per mezzo di una procedura spe-

ciale, si fa cosa la quale disturbi il concetto e l'economia generale della legge della quale si tratta, in quanto che questa legge consta di due parti.

Una si riferisce alla riscossione dei tributi, l'altra al privilegio ed al modo eccezionale col quale questi tributi possano riscuotersi.

Ora, a questa seconda parte si connette molto strettamente quella procedura speciale la quale favorisce lo Stato, la Provincia, e il Comune, per l'esazione delle loro imposte. È opportuno e congruo che sia estesa anche a quei Corpi morali, i quali per il loro principio costitutivo sono dalla legge stati considerati di tale e tanta importanza da essere autorizzati ad imporre tributi.

In conseguenza questo privilegio della esecuzione speciale è attribuito dell'Ente morale e non mai della persona alla quale accidentalmente l'Ente morale può affidare la percezione dei proprii tributi.

Onde io credo che, ove per avventura il Senato adottasse l'emendamento proposto dal Senatore Lauzi, introdurrebbe un principio che prima di tutto per nulla si connette coll'intendimento della legge; e che in secondo luogo renderebbe personale un privilegio, il quale invece è insito all'origine, alla indole ed allo scopo degli Enti morali, i quali sono stati elevati dalla legge stessa a tal grado, da essere autorizzati ad imporre tasse dirette.

Talchè adottando l'emendamento, questo avverrebbe: che se i Corpi morali si servissero dell'esattore, profitterebbero del privilegio; se si servissero di altra persona, rimarrebbe per essi lettera morta.

Perciò per quanto la mia debile parola può valere, prego i miei Colleghi a non accogliere l'emendamento dell'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Prego il Senato a por mente alla mia posizione. La proposta da me fatta, che forse per un momento ho anche esitato a mantenere, fu avvalorata dall'assenso della Commissione, ed anche dalle ragioni svolte dall'onorevole Senatore Beretta. Ora un certo senso mi hanno fatto altresì le osservazioni dell'onorevole Senatore De Gori, per cui, in questa ambiguità, lascio che il Senato decida come crede, rimettendomi alla sua saviezza.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Già ho accennato alla necessità assoluta di quest'aggiunta, e mi pareva che ne fosse persuasa anche la Commissione. Ora, un membro della Commissione medesima si dichiara contrario. Ma allora io domando, come si fa ad accordare ed a chi il privilegio della esazione di queste tasse e contributi degli Enti morali? Noi stiamo facendo, come diceva, una legge per i ricevitori provinciali e per gli esattori comunali. Abbiamo disciplinato tutte le norme per la nomina di questi agenti dello Stato e dei Comuni:

abbiamo adottate tutte le prescrizioni e le cautele, perchè si tratta di persone, cui si affidano privilegi importantissimi. E noi qui diremmo che a tutti i casieri dei Consorzi, delle Camere di commercio, senza che esista alcuna prescrizione a loro riguardo, sia lecito di usare dei gravissimi privilegi che la legge accorda agli esattori comunali e provinciali?

Io quindi domando se non sia il caso di fare almeno un'aggiunta in altri termini all'articolo.

Perciò ne proporrei una così concepita: « Gli esattori delle tasse e contributi degli Enti morali di cui sopra, saranno parificati agli esattori comunali, e sottoposti quindi alle prescrizioni portate dalla presente legge. »

Dopo votato l'articolo col quale venne accordata la facoltà agli Enti morali di esigere le loro tasse e contributi secondo le prescrizioni di questa legge, bisogna pure fare una dichiarazione relativamente alle persone che devono essere autorizzate a riscuotere quelle tasse quando non sono riscosse dall'esattore comunale.

A tale scopo propongo l'aggiunta che ho avuto l'onore di leggere e che faccio passare al banco della Presidenza.

Presidente. Leggo l'aggiunta proposta dal Senatore Beretta. (V. sopra.)

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Pregherei l'onorevole Beretta ad aggiungere dopo le parole « Enti morali » le seguenti, cioè: « di cui nel presente articolo »; in questo caso mi associerei alla sua proposta, ritirando la mia.

Senatore **Beretta.** Faccio osservare che la mia aggiunta sarebbe un secondo alinea dell'articolo.....

Presidente. Sarebbe un alinea dell'articolo, e perciò sembra superflua la seconda aggiunta proposta dall'onorevole Lauzi.

Essendo stata appoggiata l'aggiunta del Senatore Beretta, la metto ai voti.

(Dopo prova e controprova l'aggiunta è approvata.)

Ora metto ai voti l'intero articolo 62 coll'aggiunta testè letta ed approvata.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo ora l'articolo 63; esso è così concepito:

« L'esattore per la esecuzione non può valersi di mezzi che non siano stati approvati dalla Giunta Municipale o dalla Rappresentanza Consorziale, e autorizzati dal Procuratore del Re. »

Presidente. Per errore di stampa fu scritto *mezzi* in luogo di *messi*.

Se nessuno chiede la parola. . . .

Senatore **Tecchio.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio.** Il concetto di questo articolo 63

è adottato dal Senato nel complesso dell'art. 34 nel quale alla dichiarazione « che l'esattore procede per mezzo dei suoi messi » segue la clausola « approvati dalla Giunta Comunale o dalla Rappresentanza Consorziale e debitamente autorizzati dal Procuratore del Re. »

Senonchè dall'essere quella clausola inserita incidentalmente nell'art. 34, che forma parte del Capitolo I *Della esecuzione sui mobili*, poteva per avventura sorgere il dubbio che la si dovesse ripetere anche nel Capitolo II *Della esecuzione sugli immobili*.

La Commissione ha preferito di farne un articolo da comprendersi in questo Capitolo III che versa sulle disposizioni comuni alla esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili: talchè ne verrà di conseguenza che, nella finale revisione della legge si cancellerà il detto inciso del già votato articolo 34.

Presidente. Metterò dunque ai voti l'articolo tale quale l'ho letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 64.

« L'esattore può farsi rappresentare davanti al Pretore, semprechè gli occorra, col mezzo di uno de'suoi messi sovra indicati senza bisogno di procura. »

Senatore **Tecchio.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio.** Avvertivo anche a questo proposito che il concetto di questo articolo 64 fu votato dal Senato, suspendendone per altro la collocazione, ed è appunto perciò che la Commissione lo ha collocato ora in questo punto.

Presidente. Passiamo all'art. 65. Ne do lettura.

« La esecuzione sopra i mobili o gli immobili posti fuori del Comune dell'esattore creditore non reca pregiudizio al diritto degli esattori locali per la riscossione delle imposte cadenti nella rispettiva loro esattoria. »

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** In parte il principio che si sancirebbe con questo articolo 65 è già stato ammesso nel votare l'art. 34.

Questa disposizione però esprime il concetto con maggior larghezza, cosicchè si applica a tutti i procedimenti che si compiono così sui mobili come sugli immobili. Però la Commissione crederebbe utile che dopo le parole *al diritto* si aggiungessero le seguenti: « di prelazione che spetta agli esattori locali. »

Presidente. Dunque l'onorevole Vigliani dopo le parole *al diritto*, propone di aggiungere « di prelazione che spetta agli esattori ecc. »

Chi approva l'articolo così redatto, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

« Art. 66. Se per parte del debitore o di altri si fa o si può temere resistenza agli atti esecutivi, il

messo può richiedere l'assistenza della forza pubblica per mezzo del Sindaco. »

(Approvato.)

« Art. 67. Chiunque pretenda aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati, o degli immobili posti in vendita, può, citando l'esattore davanti il Pretore, opporsi alla vendita e proporre la separazione a suo favore di quanto gli spetta. »

» Il Pretore provvederà in conformità dell'art. 647, del Codice di procedura civile, non dispensando però dall'obbligo della cauzione se non chi produca titoli comprovanti almeno apparentemente il diritto e si trovi nella impotenza di prestare cauzione. »

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. L'art. 67 non è che una trasposizione ed una modificazione dell'art. 44 già votato prima.

L'art. 44 si trova concepito precisamente nei termini dell'art. 67, eccetto le parole: *o degli immobili posti in vendita*; imperocchè l'art. 44 non tratta che dell'esecuzione sopra i mobili.

È sembrato alla Commissione che fosse conforme all'idea d'ordine il collocare queste disposizioni fra le comuni colla sola aggiunta delle parole: *o degli immobili posti in vendita*, la quale aggiunta fa sì che la disposizione abbracci l'esecuzione sui mobili e sugli immobili. Sarebbe quindi il caso, come sembra alla Commissione, di porre ai voti quest'articolo a motivo dell'aggiunta introdotta.

Presidente. Dopo queste spiegazioni, se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 68. I creditori, ancorchè privilegiati, non possono fare opposizione che sul prezzo della vendita, senza sospenderla. Essi si uniformeranno alle disposizioni dell'art. 646 del Codice di procedura civile. »

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Questo articolo è già stato votato dal Senato sotto il numero 45; ma siccome la disposizione è comune all'esecuzione tanto sui mobili quanto sugli immobili, per questo motivo la Commissione vi propone di collocarlo in questa sede.

Non occorrerebbe quindi altro, se non che il Senato, approvasse questo collocamento.

• **Presidente**. In seguito a queste nuove spiegazioni metto ai voti il collocamento di quest'articolo.

Chi intende di approvarlo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 68 bis: Gli atti esecutivi intrapresi dall'esattore sopra mobili col pignoramento o sopra immobili colla trascrizione dell'avviso di asta nell'ufficio della conservazione delle ipoteche non possono essere inter-

rotti od arrestati da altro procedimento ordinario in via esecutiva. »

» Similmente l'esattore non può intraprendere atti esecutivi nelle forme stabilite da questa legge sopra beni mobili od immobili che già si trovino colpiti da altro procedimento esecutivo ordinario in virtù di atto di pignoramento quanto ai mobili, o di trascrizione del precetto di pagare, quanto agl'immobili. È tuttavia riservato all'esattore il diritto di procedere colle forme stabilite da questa legge sopra i frutti pendenti del fondo compreso nel precetto trascritto pel pagamento di imposte garantite da privilegio sui frutti medesimi. »

(Approvato.)

« Art. 69. L'incaricato della esecuzione deve desistere da ogni atto ulteriore, sotto pena dei danni e delle spese, quando il debitore od un terzo, prima che sia seguita la vendita, faccia il pagamento della imposta dovuta e dei relativi accessori di spese e multe, o la esibizione della quietanza rilasciata dall'esattore. »

« Non è ammessa contro gli atti esecutivi altra eccezione che quella di pagamento, nè altra prova del pagamento che la quietanza dell'esattore. »

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Occorre su quest'art. 69 l'osservazione stata fatta testè sull'art. 67.

È stato trasfuso nell'art. 69 l'art. 38, già precedentemente votato; soltanto vi s'introdussero alcune aggiunte le quali estendono queste disposizioni anche alla esecuzione sugli immobili.

Con questi schiarimenti la Commissione prega il Senato di voler accogliere quest'articolo, come ha già fatta buona accoglienza all'art. 38.

Presidente. Se non vi ha nessun'altra osservazione, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 70. Chiunque voglia essere avvertito dall'esattore degli atti esecutivi, che dal medesimo vengano promossi, paga all'esattore lire cinque, indicando il nome del contribuente e il proprio domicilio; e l'esattore, durante il suo contratto, deve con lettera raccomandata, spedita per mezzo postale, porgergli avviso degli atti che va ad intraprendere, sotto pena della multa di lire 200 a favore della parte interessata, oltre la rifusione dei danni. »

(Approvato.)

« Art. 71. Una copia degli atti d'incanto autenticata dal Segretario Comunale per i mobili, e dal Cancelliere della Pretura per gli immobili, si trasmette entro dieci giorni dalla vendita all'Agenzia delle imposte. »

(Approvato.)

« Art. 72. L'esattore per le spese degli atti esecutivi regolati da questa legge ha diritto a tre centesimi

per ogni lira del suo credito, quando abbia avuto luogo il pignoramento, o quando il debito venga soddisfatto nell'atto stesso del pignoramento; e a due altri centesimi per ogni lira del suo credito, se abbia avuto luogo la vendita, o il debito venga soddisfatto nell'atto della medesima.

» Nella esecuzione sugli immobili i primi tre centesimi per ogni lira del credito saranno dovuti quando l'avviso d'asta sia stato inserito ed affisso, giusta le prescrizioni dell'articolo 49; e i due altri centesimi quando il debito venga soddisfatto prima del deliberamento.

» Le tasse degli atti giudiziari che nella esecuzione occorressero, sino e compresa la vendita, saranno raggugliate a quelle stabilite dalla tariffa generale degli atti giudiziari colla diminuzione di un terzo.

» Per le tasse degli atti giudiziari posteriori alla vendita, si osserveranno integralmente le norme della detta tariffa. »

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Quest'articolo deve essere diviso in due, in modo che i due primi comma formino l'art. 72, ed i due ultimi comma ne costituiscono un altro, che per ora sarà 72 bis, salvo a prendere entrambi il vero numero che sarà loro per spettare.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario, metto ai voti i due primi comma che rileggo e che formeranno per ora l'art. 72. (*Vedi sopra*.)

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

Presidente. Rileggo ora i due ultimi comma dell'art. 72. (*Vedi sopra*.)

Chi li approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 73. Scorso il termine di sei mesi dalla scadenza del contratto d'esattoria, l'esattore non può esercitare contro i debitori morosi d'imposte dirette il modo privilegiato di esecuzione, e i crediti residui dell'esattore diventano privati.

» L'esattore che contravvenisse a questa disposizione incorre nella multa di lire 200 a favore del Comune, e risponde dei danni e delle spese verso il debitore moroso. »

(Approvato.)

« Art. 74. Chiunque si creda gravato dagli atti dell'esattore per irregolarità nelle forme, per eccesso, per fatto pagamento od altri titoli, presenta il suo ricorso all'Agenzia delle imposte, che, verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'esattore, lo trasmette per la decisione al Prefetto.

» Gli atti esecutivi non possono essere sospesi se non in forza di ordinanza motivata del Prefetto. »

(Approvato.)

« Art. 74. bis. L'esattore risponde, anche colla cauzione prestata, e salvi sempre sopra questa i diritti pre-
valenti dello Stato a garanzia delle imposte già scadute,

per i danni e per le spese cagionate da abusi od irregolarità nel procedimento di esecuzione, dei quali fosse ordinata la rifusione.

» Alle parti che si ritenessero lese dalle decisioni amministrative è aperto l'adito a provvedersi davanti all'autorità giudiziaria in contraddittorio dell'esattore, nei casi e modi fissati dalla legge sul contenzioso amministrativo. »

Senatore **Pernati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pernati**. Si è rimandato alla Commissione l'art. 29 per una nuova redazione, o almeno per la sua revisione.

Nell'art. 29 si esclude la responsabilità dell'esattore per le quote che sarebbero pagate anticipatamente dal contribuente, e si dichiara positivamente che di queste quote risponde soltanto il contribuente stesso.

Questo mi parve assai grave, ed ebbi l'onore, giorni or sono, quando presi la parola, di far qualche osservazione in proposito.

Ora, io vedo che nell'art. 74 bis si parla della responsabilità dell'esattore, cioè del modo con cui si potrebbe agire contro di lui per effetto di inosservanza della legge circa agli atti di esecuzione, e procedere sulla sua cauzione.

Mi pare che trasportando quest'articolo nelle disposizioni generali, si potrebbe far sì che la cauzione dell'esattore dovesse anche rispondere per tutto ciò che potrebbe contabilizzarlo negli atti di riscossione delle imposte e perciò anche di qualunque pagamento anticipato delle medesime quando vi fosse margine sufficiente.

Mi parrebbe troppo ingiusto che il contribuente non abbia in qualche modo da vedere garantito il suo pagamento, e che nel caso di frode egli debba trovarsi chiusa la via a procedere contro l'esattore da una dichiarazione quale è quella del detto articolo 29.

Ed a questo fine crederei opportuna una modificazione di quest'articolo, per cui si potrebbe la cauzione dell'esattore estendere tanto ad ogni sua contabilità dipendente dagli atti esecutivi, quanto a quelli relativi alla riscossione ed anche ai pagamenti che sarebbero fatti in via di anticipazione.

Presidente. Fa Ella una proposta?

Senatore **Pernati**. Direi di rimandare l'articolo alla Commissione, perchè volesse averlo presente, e trasportarlo nelle disposizioni generali, formolandolo in modo che potesse essere bene stabilito, che la cauzione dell'esattore non è in un modo assoluto esclusa dal dover rispondere dei pagamenti che il contribuente avesse fatto in buona fede in anticipazione del suo debito.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. La Commissione non può non apprezzare le ragioni che sono state addotte dall'onorevole Senatore Pernati, perchè si trovi modo di

guarentire i diritti dei contribuenti verso l'esattore, subordinatamente, ben s'intende, a quei diritti che fossero di un privilegio prevalente. Ma nel medesimo tempo la Commissione non può dispensarsi dal far presente al Senato che la disposizione dell'articolo 74 *bis* e così strettamente connessa con il procedimento esecutivo, regolato in questo Titolo, che non crederebbe che se ne possa distaccare senza lasciare imperfetta questa parte del progetto.

Credo poi che molto probabilmente una gran parte delle disposizioni comprese in questo Titolo non avrebbero punto applicazione, perciò che riguarda quella irregolarità di natura amministrativa, a cui faceva cenno l'onorevole Senatore Pernati.

Sembra quindi che meglio potrebbe l'onorevole Senatore Pernati raggiungere il suo scopo, attendendo che sia messa in discussione la parte che riguarda le disposizioni generali; così egli avrà campo di proporre che questa disposizione sia in tutto od in parte estesa e applicata a quell'inconveniente, irregolarità, o abuso del quale egli giustamente si preoccupa.

Si potrebbe prendere nota, per ora, di questa osservazione, salvo a provvedervi a sede opportuna.

Senatore **Pernati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pernati**. Il mio scopo era di provvedere ad una lacuna, era di vedere formulato definitivamente l'articolo 29, di cui non vedeva più fatto cenno nella ultima redazione che ci fu sottoposta, e che mi pare vada fino al termine della legge.

Poichè l'onorevole Vigliani, a nome della Commissione, mi pare dichiarò che prenderà in considerazione la cosa in modo da farne oggetto delle sue deliberazioni relativamente all'articolo 29, io non ho più nulla a dire, ed aspetterò volentieri che la Commissione dia la nuova redazione dell'articolo 29, per la quale i contribuenti che hanno anticipato delle quote in buona fede, abbiano in qualche modo una via di agire sulla cauzione dell'esattore, sempre però nel margine che lasciano i diritti prevalenti dell'Erario, delle Province e dei Comuni.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. La Commissione non aveva dimenticato che fu sospeso l'articolo 29; anzi ha fatto soggetto dei suoi studi la questione delle riforme che al medesimo possano o debbano essere apposte, ed ha concordato un emendamento che, a tempo opportuno, verrà sottoposto all'approvazione del Senato.

Fino a qui la discussione è progredita senza interromperla per riferire l'avviso della Commissione, sia sopra quegli articoli che il Senato stimò prudente di lasciare in sospenso, sia sopra quelle aggiunte che la Commissione medesima s'è riservata di proporre alle disposizioni che vennero mano mano approvate.

Siccome attualmente si tratta delle *disposizioni co-*

muni alla esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili, così in questo capitolo non si fece parola dell'articolo 29, il quale (e qualunque pur fossero le modificazioni che vi si rechino) deve rimanere, almeno a giudizio della Commissione, nel Titolo II che contiene le regole della riscossione.

Del resto, per quanto concerne la utilità o la necessità delle dichiarazioni alle quali testè alludeva l'onorevole Senatore Pernati, ha già rettamente avvertito l'egregio Senatore Vigliani che di ciò si potrà tenere conto nel Titolo VI, *Disposizioni generali*, col quale si chiuderà la presente legge.

Senatore **De Falco**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Falco**. Da mia parte vorrei fare anche una preghiera alla Commissione, che spero accetterà con quella premura che pare voglia mettere nel rendere meno severa questa legge che per sua natura è severissima.

La Commissione ha fatto, bisogna renderle questa giustizia, un gran passo, nello scrivere fra queste disposizioni generali, i tre ultimi art. 74, 74 *bis*, 74 *ter*. Scopo di questi tre articoli, se non vado errato, è stato quello di mettere un certo freno agli abusi che potessero mai commettere gli esattori, per modo che, pur dando loro ogni maniera di mezzi efficaci e spediti per procedere contro i debitori morosi, si dia nel tempo stesso una certa sicurezza e a costui debitori e a tutti coloro che abbiano diritto sopra i beni mobili e immobili pignorati od esposti in vendita, che se mai si vada oltre i confini della legge, e si proceda al pignoramento ed alla vendita de' loro beni fuori i casi e le guarentigie prescritte dalla legge stessa, è loro conservato un mezzo legale da poterli garantire e da questi abusi e da questi arbitrii, o per lo meno di essere indennizzati dei danni patiti.

A me sembra che questo sia stato il concetto della Commissione nello scrivere questi tre articoli, con i quali si concede a coloro tutti che si credessero lesi da tali straordinari procedimenti, di ricorrere pria in via amministrativa affinché venissero a tempo frenati, poi in via giudiziaria perchè in ogni caso il danno illegittimamente inferito venisse riparato, nei casi più gravi al supremo presidio della giustizia penale perchè i colpevoli fossero esemplarmente puniti.

Io accetto la prima disposizione dell'art. 74, in quanto al ricorso in via amministrativa. Con esso si permette a chiunque si creda gravato dagli atti dell'esattore per irregolarità nelle forme, per eccesso, per fatto pagamento, od altri motivi, di presentare il suo ricorso all'Agenzia delle imposte, che, verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'esattore, lo trasmette per la decisione al Prefetto. E si aggiunge, che gli atti esecutivi dell'esattore possono essere pure sospesi in forza di una ordinanza motivata del Prefetto.

Accetto del pari la terza disposizione compresa nell'art. 74 *ter* circa l'azione penale concessa contro gli

esattori che prevaricassero nell'esercizio delle loro funzioni

Incontro delle difficoltà sulla seconda disposizione compresa nell'articolo 74 *bis*.

Quest'ultimo articolo intende provvedere al caso di un individuo che si vedesse espropriare, o fosse stato già espropriato dei suoi beni mobili o immobili fuori i casi, o senza le forme e le guarentigie prescritte da questa legge, comunque rigorosa ed eccezionale. Ed esso vorrebbe concedere a questo individuo, non pure il ricorso amministrativo preveduto dal precedente articolo, ma benanche un'azione giudiziaria, per l'indennizzamento dei danni sofferti.

Ora io credo che a rendere veramente efficace questa guarentigia bisogna lasciare a questi individui la facoltà di sperimentare questa loro azione contro gli esattori, sia durante il procedimento dell'esazione, sia dopo che questo è compiuto.

Ed ammesso che si possa promuovere siffatta azione giudiziaria durante il procedimento di esecuzione, io in verità non comprendo perchè non si debba dare, in questo caso, all'autorità giudiziaria quel potere medesimo che si dà al Prefetto.

In linea amministrativa voi concedete al Prefetto la facoltà di sospendere il processo quando, prese le informazioni dovute, vede che si agisce fuori i casi e le forme che la legge prescrive. Ora perchè non dare questa medesima facoltà al potere giudiziario almeno nei casi più gravi? Perchè nei casi di manifesto eccesso e di evidente abuso non concedere all'autorità giudiziaria la facoltà di sospendere l'abusivo procedimento con sentenza motivata, quando almeno potesse essere profferita non solo, ma anche notificata due o tre giorni prima di quello fissato per gli incanti?

Quando poi l'azione s'instituisce dopo compiuta la esecuzione, dovrebbe lasciarsi all'autorità giudiziaria ampissimo potere di condannare l'esattore a tutti i danni-interessi che avrebbe illegalmente cagionati.

Però, Signori, io pregherei la Commissione di redigere codesto articolo in un concetto e in una forma alquanto più ampi.

Io aveva scritta una formula che esprimeva, forse un po' meglio che non ho fatto ora, il mio intendimento; ma disgraziatamente non la trovo fra le mie carte.

Il concetto però è questo: che quando un debitore si creda lesa dagli atti dell'esattore, possa ricorrere al potere competente pel rifacimento dei danni ed interessi; che questa azione promossa durante il procedimento non sospendesse di regola il procedimento di esecuzione, meno il caso in cui il magistrato per evidente abuso crederà ordinarlo con una sentenza motivata, la quale fosse notificata almeno tre giorni prima di quello stabilito per gli incanti. Così facendo, se da un lato si arma l'esattore di un diritto eccezionale per esigere le imposte, si assicura anche ai proprietari ed a coloro tutti che possono avere diritto sopra i mobili od immobili che vanno

ad essere pignorati e venduti, che in caso di abuso, vi è un mezzo per arrestare il danno, o per lo meno, per essere rifatti dei danni patiti.

Tranquillerà in qualche modo questa disposizione la pubblica coscienza, e servirà ad un tempo di freno agli esattori troppo severi, troppo violenti o troppo interessati che credessero impunemente calpestare i diritti e gli interessi altrui.

Presidente. Ha la parola il Senatore Tecchio.

Senatore Tecchio. Io pregherei l'onorevole De Falco a considerare se ad una gran parte delle osservazioni che egli or ora faceva, non abbia abbastanza corrisposto la Commissione mercè l'articolo 67, adottato in questa tornata medesima dal Senato, e così concepito:

« Chiunque pretenda aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati, o degli immobili posti in vendita, può, citando l'esattore davanti il Pretore, opporsi alla vendita e proporre la separazione a suo favore di quanto gli spetta.

» Il Pretore provvederà in conformità dell'art. 647, del Codice di procedura civile, non dispensando però dall'obbligo della cauzione, ecc. ecc. »

Quanto poi a' desiderii dall'onorevole De Falco esternati circa il bisogno di categoriche disposizioni contro gli abusi e le irregolarità che possano per avventura aver luogo da parte dell'esattore, per conseguente di lui responsabilità, la Commissione crede per verità di aver adoperato negli articoli 74, 74 *bis* e 74 *ter*, tali frasi e tanto ampie da comprendere tutti gli abusi e le irregolarità qualunque sieno per essere, e di maniera che l'esattore non abbia mai da poter sfuggire a quell'obbligo di responsabilità che naturalmente, e per ragione e per legge, gli deve incombere.

Tuttavia, se l'onorevole De Falco volesse suggerire qualche altra espressione più acconcia all'uso, la Commissione non rifiuterebbe di farne pro: imperocchè tutti veggono che, se da un lato colle modificazioni portate al progetto ministeriale la Commissione ha cercato di provvedere a che la riscossione delle imposte, e la esecuzione contro i debitori morosi venga ad aver effetto nel modo più spedito che sia possibile, dall'altro canto ha studiato ogni via e dettate tali sanzioni che valgano a frenare e distogliere l'esattore da qualsivoglia violazione della legge e da qualsivoglia sopruso.

Senatore De Falco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Falco. Io ho già dichiarato altra volta, Signori, che non accettava nè il sistema, nè le disposizioni eccezionali e di rigore alle quali è informata la presente legge; ho anzi fatto per esse tutte le mie riserve pel giorno della sua definitiva votazione. Ma con queste riserve e queste dichiarazioni, ho creduto render pur giustizia alla Commissione, la quale ha cercato almeno d'introdurre nella legge stessa qualcuo di quei tem-

peramenti che erano più compatibili col suo rigoroso sistema.

Non pertanto io son di credere che nell'articolo che discutiamo, si sarebbe potuto, o ben si potrebbe essere assai più larghi di temperamenti e di concessioni.

Egli è vero, o Signori, che l'articolo 67, ricordato dall'onorevole Senatore Tecchio, provvede al caso di colui che creda aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte de' mobili pignorati o degli immobili posti in vendita, e gli concede il diritto di citare l'esattore davanti il Pretore e proporre la separazione a suo favore di quanto gli spetta. E dà pure questo articolo facoltà al Pretore di provvedere sulla domanda ai termini dell'art. 647 del Codice di procedura civile, con o senza cauzione secondo le circostanze. Ma vi sono, e vi possono essere ben altri casi di abusi e di illegalità, ai quali occorre pur provvedere.

Così per esempio: è nella legge, e credo nel concetto della Commissione, che non si possa procedere alla esecuzione sugli immobili se non quando, sperimentate tutte le azioni sopra i mobili, l'esattore non sia stato pagato.

Ora supponiamo che un esattore allontanandosi da questo procedimento, lasciasse da parte la esecuzione sopra i mobili, e corresse difilato alla esecuzione sugli immobili sia per maggior suo interesse, sia per colpevoli accordi, sia per altre meno che oneste ragioni; il debitore e chiunque altro ha un diritto qualunque sopra questi immobili, devono senza dubbio trovare una protezione ed una garanzia contro tali arbitrari procedimenti. E se danneggiati, debbono essere indubitatamente indennizzati dei danni ingiustamente e illegalmente patiti.

Ancora, Signori, comunque abbreviate, comunque violenti, comunque sommariissime, certe forme di procedimenti son pure conservate in questa legge eccezionalissima per la esecuzione sopra i mobili o sopra gli immobili del debitore. Ora immaginiamo che un esattore coi suoi messi comunali, o con altri poco legali presidi, passasse di sopra a tutte queste forme, trascurasse tutte queste garanzie; un rimedio legale deve pur lasciarsi agli interessati per salvarsi da tanta iattura, o per lo meno, se consumato il danno, per esserne ristorati.

Il rimedio soltanto del ricorso in via amministrativa, preveduto dall'art. 74, non può certo esser creduto sufficiente. E la Commissione stessa non lo ha reputato tale; poichè con l'art. 74 bis, ha pur concessa un'azione giudiziaria alle parti che si credessero lese dalle decisioni amministrative. E se nel conceder loro quest'azione, l'avesse conceduta in tutta la sua estensione e tutte le sue conseguenze, io al certo non avrei nulla da osservare sull'oggetto.

Ma a me pare che la maniera come questa azione è riservata nell'art. 74 bis sia difettiva sotto molti rispetti, e possa fin riuscire inefficace agli effetti che pur anche si avevano di mira.

E primamente nel modo come è scritto il secondo comma dell'art. 74 bis, parrebbe che alle parti non sia lecito ricorrere all'autorità giudiziaria se non dopo aver inutilmente ricorso all'autorità amministrativa. L'articolo infatti dice: « Alle parti che si ritenessero lese dalle decisioni amministrative è aperto l'adito a provvedersi davanti all'autorità giudiziaria in contraddittorio dell'esattore. »

Ora, io non so perchè debba stabilirsi questa specie di pregiudizialità del ricorso amministrativo, e non lasciare addirittura in libertà delle parti, sia di ricorrere prima, per economia di spese, all'autorità amministrativa, sia di ricorrere direttamente all'autorità giudiziaria, protettrice suprema ed indipendente dei diritti e delle ragioni di tutti.

Ma ciò non è tutto: l'articolo soggiunge, « in contraddittorio con l'esattore nei casi e modi fissati dalla legge sul contenzioso amministrativo. »

Ma quali sono questi casi e questi modi fissati dalla legge sul contenzioso amministrativo? Quale è l'ostacolo che può incontrare quest'azione civile di danni-interessi nella legge sul contenzioso amministrativo, soprattutto dopo la legge del 25 maggio 1865? Certo, quando si tratta di un'azione istituita sul fondamento di avere l'esattore fatto ciò che non poteva, ovvero di non aver fatto quello che doveva, e di avere con ciò cagionato danno altrui, è questa un'azione di puro dritto civile, la quale rientra nei casi generalissimi del FATTO QUALUNQUE dell'uomo che reca danno altrui, e che obbliga al risarcimento di questo danno; senza che l'esercizio di questa azione possa mai trovare eccezione od ostacolo in qualunque disposizione di legge amministrativa. Ora questo concetto io lo vorrei nettamente, largamente e senza restrizioni di sorta espresso e sanzionato nell'articolo che discutiamo.

Ma io vorrei ancora un'altra cosa. Io vorrei che l'autorità giudiziaria non avesse minori poteri di quelli che sono conceduti ai Prefetti. Ora nell'articolo precedente, nel caso di ricorso amministrativo si dà al Prefetto la facoltà di sospendere gli atti esecutivi, mercè un'ordinanza motivata. Ma quando, invece del ricorso amministrativo, si instituisce un'azione giudiziaria, quando, invece di ricorrere all'agente delle tasse o al Prefetto, si ricorre all'autorità giudiziaria per i medesimi difetti, per le stesse ragioni d'abuso, per le medesime omissioni di forme, per la stessa ragione di già seguito pagamento, non darete a questa il medesimo potere di sospendere, se non altro nei casi gravi di abuso od arbitrio evidente, gli atti esecutivi, potere che avete pur conceduto al Prefetto? avrete maggiore fiducia per la autorità amministrativa che pel potere giudiziario? maggiore confidenza negli atti di amministrazione che nella giustizia ordinaria dello Stato?

Metta pure la legge, se si vuole, delle condizioni gravissime a questa facoltà di sospensione degli atti esecutivi; non la conceda che in casi gravissimi e de-

terminati, ma non neghi alla giustizia quello che ha concesso all'amministrazione.

Son queste, Signori, le osservazioni che io sottopongo al Senato e raccomando alla Commissione. In quanto alla compilazione dell'articolo, io ripeto, l'aveva già tentata, ma avendone smarrito il foglio, mi bisognerebbe qualche minuto di tempo per rifarla e non vorrei abusare del tempo e della sofferenza del Senato; me ne rimetterei perciò al senno della Commissione.

Io son certo che i giureconsulti eminenti dei quali questo si compone, non vorranno obbliare in questa legge eccezionale e severissima quell'antica regola di dritto lasciataci scritta dal giureconsulto Paolo, o Ulpiano (non rammento bene sul momento), che è uno di quegli assiomi legali che non vogliono essere mai trascurati né nella compilazione delle leggi, né nella loro applicazione: « *Quod contra rationem iuris receptum est propter aliquam necessitatem vel utilitatem, non est producendum ad consequentia* ». -- *Non est producendum ad consequentia* in questo senso, che non si devono allargare le eccezioni, ma restringerle e limitarle nei più angusti confini possibili. *Non est producendum ad consequentia* nel senso, che la eccezione deve essere interpretata ed intesa nel modo più ristretto che sia possibile. *Non est producendum ad consequentia* infino nel senso, che bisogna sempre lasciare al diritto leso mezzi amplissimi per poter esser rimesso o ristorato.

Io prego quindi la Commissione di volere formulare, tenendo conto di queste ragioni, l'articolo in discorso con quella saviezza che le è propria, e della quale ha già dato prove.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Il giudizio molto benevolo e cortese che l'onorevole Senatore De Falco si è compiuto di manifestare sopra il sistema seguito dalla Commissione negli articoli 74, 74 bis e 74 ter, in questa parte assai delicata del progetto, impegnerebbe vivamente la Commissione a poterlo interamente appoggiare, se non sorgesse un grande ostacolo precisamente da quel sistema a cui egli ha voluto dare i suoi lusinghieri elogi: importa sommamente di considerare che l'esecuzione è contenuta sempre in questo progetto nei limiti di un procedimento che ha forma amministrativa anziché giudiziaria.

Percorrendo tutto il progetto, si scorge che gli atti si compiono in guisa che, mentre prendono alcun che dall'ordine giudiziario, però si mantengono nel terreno amministrativo, e soltanto in alcuni casi fanno ricorso all'autorità giudiziaria.

E questo avviene ogni volta che si tratta propriamente dei diritti di terzi per i quali sarebbe stata ingiustizia il declinare dalle forme comuni, e il distorli dai loro giudici naturali ordinarii, ma nei rapporti tra l'esattore ed il debitore si è mantenuto costante un sistema, il quale si scosta dalle forme ordinarie di procedura, segue piuttosto l'andamento delle

cose amministrative, ed infine stabilisce alcune sanzioni, le quali provvedono agli abusi ed alle irregolarità che fossero occorse in questo procedimento.

A ciò provvedono precisamente i tre articoli 74, 74 bis e 74 ter.

Ha osservato benissimo l'onorevole Senatore De Falco che i rimedi contenuti in quest'articolo sono tre: l'uno è il ricorso dato all'autorità amministrativa per ottenera i suoi provvedimenti nel corso del procedimento; l'altro è il ricorso all'autorità giudiziaria dopo che il procedimento amministrativo ed esecutivo è compiuto; ed in fine un rimedio penale, che è precisamente il ricorso alla sanzione penale contro quell'esattore che, abusando de' suoi poteri, si fosse reso colpevole di fatti ai quali la legge imporrebbe il carattere di reati. Con questi tre rimedii la Commissione ha creduto di avere interamente provveduto agli interessi privati dei contribuenti, che avessero sofferto danno o sopruso nel giudizio esecutivo.

Il rimedio del ricorso all'autorità giudiziaria, dopo compiuto il procedimento, è sembrato insufficiente all'onorevole De Falco per doppio rispetto: per rispetto al tempo, e per rispetto, direi, all'estensione.

Quanto al tempo vorrebbe l'onorevole De Falco che questo ricorso fosse pure concesso nel corso degli atti esecutivi: quanto alla estensione, egli desidererebbe che si parlasse più chiaramente del diritto di ottenere una indennità per qualunque fatto che avesse arrecato danno, o pregiudizio al contribuente sottoposto ad atti esecutivi.

Quanto al primo desiderio, di estendere cioè questo ricorso all'Autorità giudiziaria anche al tempo in cui verte ancora il procedimento esecutivo, noi ci permettiamo di osservare, che non si potrebbe ammettere l'intervento dell'Autorità giudiziaria, senza sovvertire intieramente quel procedimento, che viene dalla legge stabilito e regolato con norme speciali.

Sarebbe impossibile l'evitare collisioni e contrasti tra l'Autorità amministrativa e l'Autorità giudiziaria: sarebbe impossibile il porre un freno ai contribuenti i quali si credessero vessati dall'esattore di ricorrere immediatamente ai Tribunali per trovare modo di incagliare, non fosse altro, l'andamento degli atti esecutivi.

Quindi la Commissione crede, che l'intervento dell'Autorità giudiziaria mentre pendono e si compiono gli atti esecutivi, non potrebbe essere ammesso senza sovvertire, ripeto, intieramente il sistema di procedura, che da questa legge è stabilito.

Quanto all'altro desiderio, che riguarda la pienezza del diritto di ottenere una indennità dai Tribunali, noi siamo per verità convinti che la seconda parte dell'art. 74 bis vi provveda sufficientemente.

Preghiamo l'onorevole De Falco a riflettere che la seconda parte di quest'articolo parla di parti lese.

Ora, se si dà un rimedio alla parte lesa, qual altro oggetto può avere il rimedio se non l'indennità?

Ma l'onorevole De Falco osserva, che indipendentemente dai danni derivati dagli atti dell'Autorità amministrativa o dell'esattore, vi potrebbero anche essere altri danni di cui non si fa cenno.

Ora, noi rispondiamo all'onorevole Senatore De Falco che, se mai altri danni per fatto dell'uomo il contribuente venisse a soffrire, l'onorevole De Falco sa meglio di noi come, per qualunque di questi atti, sia aperta la via ai Tribunali; quindi non si potrebbe mai dubitare che in questi giudizi d'indennità non possano essere dedotte tutte le cause, tutte le lesioni dirò, per servirmi del linguaggio dell'articolo, che sono state cagionate al contribuente.

Ma l'onorevole Senatore De Falco fa qualche difficoltà sulla menzione che si è introdotta in questa parte dell'articolo relativamente ai casi ed ai modi fissati dalla legge sul Contenzioso Amministrativo; ed io dirò che questo cenno era inevitabile nella materia, perchè si tratta di autorizzare un giudizio contro atti, che sono emanati dall'Autorità amministrativa, ed appunto di questi giudizi si occupa la legge sul Contenzioso Amministrativo, per cui non si potevano assolutamente mettere in disparte quelle guarentigie, che, senza ledere i diritti dei privati, sono state dalla legge sul Contenzioso Amministrativo introdotte per garantire i riguardi che sono dovuti alla pubblica autorità.

Ed invero non si potrebbe prescindere dalle disposizioni della legge sul Contenzioso Amministrativo, ancorchè questo articolo non ne parlasse.

Supponete che fossero tolte queste espressioni; ebbene che cosa ne avverrebbe? Ne avverrebbe che quando s'intentasse un giudizio per i fatti, che sono contemplati in quest'articolo, il Giudice dovrebbe tenersi di necessità a quei limiti, a quei confini, che gli sono prescritti dalla legge sul Contenzioso Amministrativo; onde noi crediamo che questa menzione non sia altro che un atto di precauzione, per mettere in avvertenza tutte le parti interessate, cioè ed autorità, e privati.

Ora, dirò due parole di un'osservazione speciale fatta dall'onorevole Senatore De Falco, per dimostrare la necessità di ammettere il ricorso all'Autorità giudiziaria anche pendente il procedimento.

Egli faceva cenno della condizione che è imposta all'esattore di non procedere sugli immobili, se non esaurita l'esecuzione sopra i mobili, domandava come si farebbe quando un esattore trascurasse questa disposizione; come sarebbe allora provveduto all'interesse del contribuente? Se l'onorevole Senatore De Falco avesse assistito alla tornata precedente, egli forse non avrebbe messo in campo questa osservazione.

Quando si discusse l'articolo che riguardava precisamente questa materia, quando cioè si discusse il modo con cui si dovesse provvedere all'accertamento di questa condizione, allora vi fu precisamente chi entrò nell'ordine delle sue idee e avrebbe desiderato che

quella condizione fosse stata anche in modo giudiziario assicurata; ma allora si è osservato che poteva bastare a quel fine l'obbligo imposto all'esattore di depositare presso il Pretore gli atti che comprovino l'esecuzione da lui compiuta sopra i beni mobili, e che non occorre, nè si poteva andare al di là, senza mettere in grave pericolo questa forma di procedura, e senza far sorgere questioni pregiudiziali nell'esordio della procedura stessa, e il Senato ha creduto precisamente di non ammettere allora maggiori condizioni e di contentarsi del solo deposito degli atti esecutivi davanti al Pretore; cosicchè questa questione si può dire già esaurita.

Ma sarebbe egli conveniente che l'Autorità giudiziaria al pari del Prefetto, come vorrebbe l'onorevole De Falco, potesse pronunciare la sospensione degli atti esecutivi? La Commissione non lo crede; imperocchè se a queste due Autorità, l'amministrativa e la giudiziaria, si accordasse contemporaneamente la facoltà di sospendere gli atti esecutivi, si creerebbero gravi difficoltà, imbarazzi e pericoli all'esattore, il quale spesse volte, tra queste due Autorità tutrici, l'una dell'interesse pubblico, e l'altra dell'interesse privato, sarebbe ridotto alla impossibilità di ottenere l'esazione delle imposte con quella celerità che forma il fine precipuo della procedura speciale che da questa legge viene accordato.

La Commissione si trova quindi nella dispiacente necessità di non poter assolutamente aderire al voto genericamente espresso dall'onorevole De Falco; chè se egli stimasse di presentare alla Commissione qualche proposta speciale, la quale non si allontanasse da quei principii che ho avuto l'onore di esprimere, potrebbe darsi ch'essa si mettesse con lui d'accordo; ma in seguito alle osservazioni generiche da lui fatte, la Commissione non può che insistere per la conservazione dell'art. 74 bis quale è stato proposto, introducendo soltanto una lieve modificazione di dettato, che io ebbi l'onore di presentare al banco della Presidenza, e della quale l'onorevolissimo signor Presidente vorrà dar lettura al Senato.

Senatore **De Falco**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Falco**. Comprende il Senato che è difficile cosa il contendere in questa legge con un uomo di tanta autorità, qual'è l'onorevole Senatore Vigliani. Non pertanto mi si permetterà che io faccia qualche risposta alle cose da lui dette, e compia le mie osservazioni intorno a questo articolo 74.

Siccome bene osservava il Senatore Vigliani, la presente questione concerne due tempi: l'azione giudiziaria istituita durante ancora il procedimento di esecuzione; e l'azione giudiziaria istituita per indennizzamento di danni e interessi quando il procedimento di esecuzione sia già compiuto.

Quanto al primo punto della questione io in verità non credevo che avrebbe incontrato tanta difficoltà la

proposta di concedere, in casi rarissimi, al potere giudiziario facoltà di sospendere gli atti di esecuzione per evidente irregolarità delle forme, per eccesso od abuso degli esattori, per pagamenti fatti o per altri gravi motivi; della stessa maniera che, per le ragioni medesime, questa stessa facoltà è concessa al Prefetto dietro un semplice reclamo amministrativo degli interessati.

Nè a me sembra che questa proposta sia contraria all'articolo già votato di cui ha fatto cenno il Senatore Vigliani. In quell'articolo infatti venne, contro l'emendamento con molta ragione proposto e con molta dottrina sostenuto dall'onorevole Vacca, votato che l'esattore ben possa procedere alla esecuzione sopra gli immobili senza prima provvedersi di un decreto del Presidente del Tribunale che ordinasse siffatta esecuzione, per esser dimostrato che la esecuzione sopra i mobili sia rimasta senza effetto. Ma da questo, che non sia imposto all'esattore l'obbligo di dimostrare, prima di iniziare la esecuzione sopra gli immobili, di aver esaurito i mezzi dell'esecuzione mobiliare, e di ottenerne il corrispondente decreto del Presidente, non deriva che qualora effettivamente avesse egli così contro le leggi proceduto, e si sia rivolto direttamente contro gli immobili, trascurando di tentar prima la esecuzione mobiliare, non compia un atto abusivo ed illegale; il quale, provata l'illegalità e l'abuso, possa dall'autorità competente venir sospeso, se ancora in corso; e se compito, dar luogo al rifacimento dei danni prodotti.

La questione sarebbe solo quella di vedere se questa facoltà di sospensione debba o no essere concessa. Ma se, per i casi gravi, questo potere trovasi già concesso ai Prefetti dall'art. 74, io in verità non veggio ragione perchè debba negarsi al potere giudiziario, che pur offre guarentigie e sicurezze maggiori.

E nemmeno mi muove contro questo progetto l'altra riflessione dell'onorevole Senatore Vigliani, della possibilità, cioè, dei conflitti che potrebbero sorgere in questo caso fra l'una e l'altra autorità. Imperocchè l'una proteggerebbe e soccorrerebbe in linea puramente amministrativa. Ma siccome per la legge del 1865, son devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile e politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorchè sieno emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa dello Stato; così quando le parti si creano lese dal provvedimento amministrativo, hanno per le leggi organiche dello Stato il diritto assoluto di ricorrere all'autorità giudiziaria, protettrice suprema de' diritti e delle ragioni delle parti.

Quanto poi al secondo punto della questione, all'azione cioè di rifacimento di danno, istituita dopo compiuti gli atti di esecuzione, pare che siamo d'accordo sul principio, e che discordiamo solo alquanto sul modo

col quale nell'art. 74 debba essere espresso quest'obbligo dell'esattore.

Egli sembra che tanto l'onorevole Senatore Vigliani che gli altri membri della Commissione convengano che l'esattore il quale proceda fuori dei casi e dei modi dalla legge prescritti, e rechi con ciò danno al debitore o ad altri che abbiano diritto sopra i beni pignorati o venduti, debba rispondere di questo danno ristorandone nella più larga misura coloro cui l'ha cagionato.

Ora come è espresso questo concetto nell'art. 74 bis?

Con queste parole: « Alle parti che si ritenessero lese dalle decisioni amministrative è aperto l'adito a provvedersi davanti l'autorità giudiziaria in caso di tradimento coll'esattore nei casi e modi fissati dalla legge sul contenzioso amministrativo. »

Dunque tre restrizioni all'esercizio di quest'azione: necessità del preventivo esperimento del ricorso amministrativo; ammissione di questa azione soltanto nei casi e nei modi fissati dalla legge sul contenzioso amministrativo.

Ma la prima di queste restrizioni non è in nessuna legge precedente; nè pare legal cosa ammettere di regola questa *pregiudizialità* del ricorso amministrativo, il quale per le lentezze dell'amministrazione potrebbe ritardare e, in taluni casi, rendere affatto inutile la risoluzione giuridica della questione.

Circa alle altre due restrizioni nei casi e nei modi fissati dalla legge sul contenzioso amministrativo, io in verità non trovo in questa legge alcuna limitazione di casi; nè poteva esservi, trattandosi di un'azione di danni-interessi che la legge concede a chiunque soffra danno pel fatto illegittimo di un altro. Nè l'esattore, che è un semplice appaltatore delle imposte, ha, o può avere alcuna speciale guarentigia.

Quanto alla competenza del *potere giudiziario*, è pur larghissima la disposizione dell'art. 2 della legge del 1865, che dichiara devolute alla giurisdizione ordinaria, tutte le cause e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorchè sieno emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa.

Soltanto quanto ai modi si potrebbe opporre l'articolo 6 della legge sul contenzioso amministrativo, ove è detto che: « in ogni controversia d'imposta gli atti di opposizione per essere ammissibili in giudizio, dovranno accompagnarsi dal certificato di pagamento dell'imposta, eccetto il caso che si tratti di domanda di supplemento. » Ma questa condizione non concerne che le azioni istituite e le opposizioni fatte prima della esecuzione; e non potrebbe certo estendersi all'azione di danni-interessi dopo compiuta la esecuzione; chè allora l'imposta è certamente pagata.

Crederci perciò che l'art. 74 potesse concepirsi con una formula più generale e comprensiva cominciando per avventura così:

« Il debitore o i terzi che abbiano diritto di proprietà od altri diritti reali sopra tutti o parte dei mobili o degli immobili, — (è la stessa forma usata dalla Commissione in altri articoli), — pignorati o venduti, i quali credano che l'esattore abbia proceduto fuori dei casi e dei modi prescritti dalla presente legge, potranno istituire innanzi all'autorità giudiziaria competente azione per essere indennizzati dei danni sofferti. Quest'azione non sospenderà il procedimento, a meno che l'autorità giudiziaria in casi di evidente abuso o di manifesta illegalità, lo ordini con sentenza notificata almeno tre giorni prima di quello fissato per gli incanti. »

Verrebbe poi il primo comma della Commissione, e sarebbe omissa l'ultima. E si potrebbe anche aggiungere nella seconda parte dell'articolo, che l'azione proposta prima che sia compiuta l'esecuzione, non sia ricevibile se non accompagnata dal certificato di pagamento dell'imposta.

Io raccomando al Senato l'una e l'altra parte del mio emendamento. Ma ove mai la seconda parte dell'articolo circa la sospensione degli atti di esecuzione, si credesse contraria al concetto generale della legge o a qualche precedente articolo votato, e venisse perciò respinta; io raccomanderei con maggior vigore almeno la prima parte dell'articolo in discorso; poichè, se non altro, colui che soffre danno dai possibili abusi, ille-

galità od eccessi degli esattori, potesse avere la certezza di esserne indennizzato; e gli esattori a loro volta per questo timore fossero più cauti, più temperati e più riguardosi ne' loro procedimenti, e in tutti i casi meno corrivi ad atti abusivi ed illegali.

Presidente. Le faccio presente che l'art. 74 è già stato votato, e che quindi non vi si potrebbero introdurre modificazioni ma solo delle aggiunte.

Senatore **De Falco.** Intendo parlare del 74 bis che non è ancora votato.

Presidente. Io pregherei l'onorevole Senatore De Falco, essendo la sua proposta relativa all'articolo 74 bis, e poichè è l'ora già avanzata, a voler lasciare che si rimetta a domani l'esame della proposta medesima, e intanto la Commissione avrà tempo di esaminarla.

Non essendovi opposizioni, il seguito della discussione attuale è rinviato a domani.

Siccome il Senato ebbe la bontà di incaricarmi di nominare la Commissione per l'esame del progetto di legge stato proposto dal Senatore Vacca, io mi fo un dovere di annunziare che avrei scelto a Commissari i Signori Senatori Vigliani, Musio, Marzucchi, Conforti, De Falco, Poggi e Sighele.

Il Senato è convocato in seduta pubblica per domani alle 2 pom.

La seduta è sciolta (ore 6).